

Pareri

Cons.

Comune di

PEC:

e, p.c. PCM

Dipartimento per la Funzione Pubblica
per interoperabilità

OGGETTO: Accesso di Consigliere comunale.

È pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, investito di un questione relativa all'accesso del consigliere comunale.

Il signor, consigliere di minoranza del Comune di, ha lamentato il frequente rigetto, da parte dell'ente, delle istanze d'accesso agli atti del Comune a fronte della carenza di *firma digitale* e ciò anche quando l'istanza è presentata a mezzo pec, individuale e riconosciuta.

Ritenendo che tale comportamento inibisca di fatto la funzionale attività di controllo dei consiglieri comunali, il consigliere si è rivolto al Dipartimento della Funzione Pubblica che ha ritenuto di sottoporre la questione alla Commissione, per competenza.

In merito alla richiesta di parere così avanzata si osserva quanto segue.

In primo luogo la Commissione osserva che la questione pare attenerne alle *modalità di esercizio* del diritto di accesso di firma rispetto alle quali la stessa è incompetente, rinviando per tale specifica questione al Dipartimento della Funzione Pubblica – in particolare in relazione alla tipologia di *firma* necessaria.

La Commissione però, in ossequio alla propria funzione di garanzia nonché in applicazione dei principi generali in tema di accesso formula le seguenti osservazioni.

Le concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, previste dagli enti, non devono, in generale, risultare di ostacolo all'esercizio dell'ampio diritto riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del TUEL. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale norma riconosce infatti ai consiglieri comunali “un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli

rappresentanti del corpo elettorale locale”. L’accessibilità si estende anche ai dati ed alle informazioni in possesso degli enti.

Se da un lato si comprende la necessità che la richiesta provenga da un singolo consigliere e non si sostanzi nella generica ed indifferenziata istanza da parte di un “gruppo”, priva di indicazione dei nominativi dei richiedenti, dall’altro appare eccessivamente formalistico il rigetto dell’istanza per carenza di firma digitale, su un’istanza presentata da *pec* individuale di un consigliere.

Si ricorda che il DPR 184/2006 prevede all’articolo 5 perfino la modalità dell’*accesso informale*, consentita alla ricorrenza dei relativi presupposti anche ai privati cittadini. Pertanto il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente e la richiesta deve essere esaminata immediatamente e senza formalità.

L’ampio diritto riconosciuto al consigliere comunale non può pertanto subire inique compressioni e quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione non essendo tenuto neppure a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell’accesso allo svolgimento della funzione (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

In tal senso è il parere di questa Commissione.

Ricorsi

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli

FATTO

Il Signor Arrighi ha presentato al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Degli un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa al

L'amministrazione adita rigettava l'istanza ritenendola carente dell'indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere.

Il sig. adiva quindi la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente che dichiara di aver provveduto ad inviare al richiedente la documentazione d'interesse, ottenute le richieste precisazioni sugli elementi legittimanti l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver inviato al ricorrente la documentazione oggetto d'istanza, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri - Compagnia di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza d'accesso alla Compagnia di del Comando Legione Carabinieri chiedendo di acquisire diversa documentazione tra cui quella relativa e connessa agli illeciti del

Motivava l'istanza indicando una finalità difensiva dei chiesti documenti.

L'amministrazione, con provvedimento notificato il, consentiva un accesso parziale escludendo i documenti relativi al

Avverso tale provvedimento, il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, evidenziava che l'accesso ai documenti relativi ai terzi sarebbe in contrasto con il disposto dell'articolo 24 comma 6.4 della Legge 241/90 e che l'accesso richiesto non è riconducibile all'ipotesi dell'articolo 24 comma 7 della medesima Legge.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il richiedente che al ricorso non appaiono allegare le ricevute di invio dello stesso al controinteressato cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Conseguentemente il ricorso deve considerarsi inammissibile ex articolo 12 comma 4 lettera b) e comma 7 lettera c) del DPR 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Delle Entrate –Direzione Regionale della – Ufficio

FATTO

Il Signor ha presentato alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto *“nota prot. n. / del contenente segnalazione alla Corte dei Conti, in quanto atto presupposto all'intimazione di pagamento rivolta allo scrivente, sulla base di detta segnalazione, e notificata il”*. Motivava l'istanza in relazione al proprio diritto di difesa.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del e il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente nella quale si evidenzia che il documento *“costituisce un rapporto alla Magistratura contabile che, in quanto tale, è sottratto all'accesso per quanto previsto dall'art. 15, comma 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. RU n. (all.1), adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990”*.

DIRITTO

La Commissione rileva che il diniego di accesso si basa sulla previsione di una norma regolamentare ed in particolare sull'art. 15, comma 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. RU n. del e precisa che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice amministrativo. Conseguentemente il ricorso proposto non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Compagnia di

FATTO

Il signor ha presentato alla Compagnia di della Guardia di Finanza un'istanza d'accesso avente ad oggetto i verbali di audizione di alcuni soggetti nominativamente individuati escussi dai militari della Guardia di finanza, poi trasmessi all'Ispettorato del Lavoro; chiedeva inoltre l'allegato del verbale trasmesso solo all'Ispettorato del Lavoro, inerente le informazioni assunte da terzi soggetti.

Motivava l'istanza con richiamo al proprio diritto di difesa, in relazione ad una richiesta di chiarimenti pervenutagli dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di al quale appartiene, per presunte incompatibilità con la professione di avvocato.

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendo preminente la tutela dell'interesse alla riservatezza dei controinteressati dichiaranti rispetto allo speculare diritto d'accesso del richiedente, anche in relazione alle previsioni del Decreto 757/'94 articolo 2 in materia di dichiarazione rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva.

Avverso tale provvedimento il signor adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. Al ricorso appaiono allegate le liberatorie di alcuni dei soggetti controinteressati cui la richiesta ostensiva direttamente si riferisce.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale, in sostanza, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuta produzione delle liberatorie all'accesso di alcuni dei terzi coinvolti, ritiene che il ricorso possa essere accolto soltanto con riferimento alle dichiarazioni rese dagli stessi e limitatamente alle parti dei documenti relative ai medesimi, venendo meno - in ragione del consenso dagli stessi prestato - la necessità di tutela delle relative posizioni individuali.

Il gravame non può invece essere considerato ammissibile con riferimento alle dichiarazioni rese dal signor poiché in primo luogo il ricorso non appare notificato allo stesso, non avendo il ricorrente allegato le ricevute del relativo invio, come richiesto a pena di inammissibilità, dall'articolo 12 comma 4 lettera b) del DPR 184/2006. Inoltre, in ossequio al principio di economicità, la Commissione

precisa fin da ora nel merito di dover confermare il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso delle dichiarazioni rese dai terzi nell'ambito dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti. Nel caso di specie si ritiene che tale pericolo di pregiudizio sia concreto nei confronti del sig.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso solo con riferimento alle dichiarazioni resi dai terzi che hanno prestato il proprio consenso all'accesso e limitatamente a quelle parti dei documenti che agli stessi si riferiscono, dichiarandolo per il resto inammissibile e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Cassa Forense

FATTO

Il ha presentato alla Cassa Forense un'istanza datata chiedendo di accedere ad *“ogni atto e documento relativo alla delibera adottata dalla Cassa Forense il, recante riforma del regolamento dell'ente previdenziale citato”*.

L'amministrazione adita con provvedimento del differiva l'accesso *“fino alla conclusiva approvazione del documento da parte dei Ministeri vigilanti”*. L'amministrazione precisava altresì che sono sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 5 della procedura interna di accesso agli atti della Cassa Forense nonché ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della Legge 241/'90 sono sottratti al diritto d'accesso *“i documenti inerenti all'attività preparatoria posta in essere dagli uffici o dai consulenti per l'adozione da parte degli organi collegiali della Cassa Forense di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”*.

Avverso tale provvedimento il adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso il precisa che gli iscritti alla cassa sono “utenti” del servizio previdenziale fornito dall'ente e pertanto la relativa tutela rientra tra gli scopi perseguiti dall'associazione medesima.

È pervenuta memoria della Cassa Forense nella quale, al di là delle eccezioni già sollevate, si dà atto dell'avvenuto invio della documentazione richiesta all'associazione istante.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto dell'avvenuto invio alla ricorrente della documentazione richiesta, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Rai S.p.a.

FATTO

Ile l'Associazione hanno presentato alla Rai S.p.a. un'istanza d'accesso in data chiedendo la documentazione afferente tutti i risultati delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network, ivi compresi i verbali, i tabulati, ed ogni documento ove sono stati appuntati e registrati tutti i voti ricevuti nessuno escluso anche quelli provenienti dagli asseriti "profili falsi" con riferimento alla puntata finale del programma "....." andata in onda il u.s.

Tale richiesta era connessa alla necessità di verifica di eventuali irregolarità del televoto nella menzionata puntata.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento delritenendo carente la legittimazione delle associazioni istanti all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento il e l'Associazione, per il tramite dei legali rappresentati *pro tempore*, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché la documentazione richiesta rientra nell'alveo delle finalità statutarie delle stesse associazioni, in relazione agli interessi dei consumatori che le stesse rappresentano. Ciò al fine di garantire l'avvenuto rispetto della trasparenza e regolarità delle operazioni di voto, anche in relazione alle disposizioni dell'AGCOM sul televoto, richiamate dalle ricorrenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare

FATTO

Il sig., legale rappresentante del, ha presentato in data un'istanza d'accesso al dell'Aeronautica Militare chiedendo copia della seguente documentazione:

1. Delibera n. allegata al Verbale n./...../..... del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, Sezione Aeronautica;
2. Verbale n./...../..... del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, Sezione Aeronautica.

Motivava l'istanza con riferimento al possibile coinvolgimento del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare nel procedimento penale a cui il sig. è stato sottoposto, per il reato di cui all'art. 595, 3 co. c.p., a seguito di esposto-querela.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale l'istante adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si evidenzia che "1. (...) *la documentazione richiesta non contiene alcun riferimento alla persona dell'istante. 2. Giova, inoltre, evidenziare che nessun collegamento sembra sussistere tra il procedimento penale che ha visto coinvolto l'odierno ricorrente e la documentazione richiesta. Invero, tale procedimento, per ammissione del, è stato originato da un "ESPOSTO-QUERELA" presentato dal Sig. che risulta abbia agito a titolo esclusivamente personale ancorchè si sia qualificato quale componente p.t. del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare - Sezione Aeronautica. Tale circostanza esclude qualsiasi coinvolgimento nella vicenda penale del prefato Organismo Collegiale al quale, invece, si riferisce la documentazione oggetto di accesso".*

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorrente non ha precisato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse presuntivamente vantato, elemento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. Proprio a tale riguardo poi l'amministrazione ha precisato che non vi sarebbe alcun rapporto tra quanto chiesto e la posizione

individuale del richiedente, evidenziando altresì l'estraneità del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare rispetto al procedimento penale che ha coinvolto il

La Commissione, anche in relazione alla presentazione di futuri ricorsi invita il sig. a specificare sempre se la documentazione richiesta si riferisca alla propria persona o al che rappresenta – circostanza questa non sempre chiara nei ricorsi presentati – ciò anche in relazione alle note eccezioni sulla carenza di autorizzazione all'iscrizione nell'apposito albo del Dicastero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 46/2022.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: n.q. di legale rappresentante della srl

contro

Amministrazioni resistenti: Ordine degli Avvocati di; Camera di Commercio-.....

FATTO

Il signor, nella dedotta qualità di legale rappresentante della srl, aveva presentato ricorso al Difensore Civico della Regione - che ha poi trasmesso gli atti, per competenza, alla Commissione – contro l’Organismo di Mediazione c/o Ordine degli Avvocati di e Camera di Commercio-.....

Il ricorrente chiedeva in particolare informazioni e/o documenti relativi all’avvocato del Foro di, del quale lamentava la condotta tenuta nell’esercizio della funzione di *mediatore*, in una controversia pendente tra la srl ed un altro soggetto, che sarebbe risultata pregiudizievole degli interessi dell’esponente. Nella seduta del la Commissione, ai fini di una corretta disamina del caso nonché ai fini del decidere, riteneva necessario sospendere la decisione per richiedere al ricorrente alcune precisazioni. In particolare era necessario chiarire quale istanza di accesso si intendeva specificamente sottesa al ricorso in esame, con indicazione della relativa data; chiarire il diverso coinvolgimento dell’Ordine degli Avvocati di e della Camera di Commercio-..... Si richiedeva infine di inviare alla Commissione prova della avvenuta notifica del ricorso, originariamente presentato al Difensore Civico, al controinteressato cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimanevano interrotti. In ottemperanza all’incumbente istruttorio disposto il sig. inviava una memoria nella quale, con riferimento alla notifica al controinteressato si legge “*Il controinteressato è stato informato dal di con lettera del (...) della risposta negativa inviata il (...)*”

DIRITTO

La Commissione osserva che, dalla dichiarazione del ricorrente e dalla mancata allegazione delle ricevute di invio del ricorso al controinteressato, si evince che il ricorrente non ha proceduto a notificare il ricorso al terzo , come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” - Comando Provinciale di

FATTO

Il signor, dell’Arma dei Carabinieri, in data ha presentato alla Legione Carabinieri un’istanza di accesso avente ad oggetto tutti gli atti che hanno determinato la formazione del foglio/..... del, Si trattava in particolare degli esiti di indagine relativi ad una denuncia - querela presentata dal medesimo.

Motivava l’istanza con la necessità di tutela dei propri interessi con particolare riferimento alla presentazione di una opposizione alla richiesta di archiviazione del PM.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza così presentata il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria del Comando Provinciale di nella quale si precisa che, successivamente alla presentazione del ricorso, l’istanza d’accesso è stata accolta ed il richiedente è stato convocato, in data, per l’esercizio del diritto d’accesso. Precisa che il sig. non ha inteso estrarre copia dei documenti offerti ritenendo che non gli fosse stata concessa la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell’amministrazione resistente di aver successivamente accolto la richiesta d’accesso e di aver convocato l’istante per l’esercizio del relativo diritto, ritiene che il ricorso debba considerarsi improcedibile, essendo venuto meno il lamentato rigetto. Il ricorrente non ha presentato alcuna ulteriore doglianza relativa al concreto esercizio del diritto di accesso del e pertanto la pronuncia non può estendersi a tale circostanza.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale

FATTO

Il Signor, docente, in data ha presentato all' Ufficio Scolastico Provinciale di un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa alla graduatoria GPS

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. adiva erroneamente il Difensore Civico della Regione che provvedeva ad inoltrare, per competenza, la pratica alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente che dichiara di aver provveduto ad inviare al richiedente la documentazione d'interesse pur precisando che si trattava di documentazione soggetta ad obbligo di pubblicazione, regolarmente pubblicata sul sito istituzionale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver inviato al ricorrente la documentazione oggetto d'istanza, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Signor ha presentato all'IITL di un'istanza d'accesso avente ad oggetto copia conforme del decreto di autorizzazione dell'impianto di videosorveglianza presso via/.....

La richiesta non riportava alcuna motivazione limitandosi il richiedente a qualificarsi come "diretto interessato" senza alcuna ulteriore specificazione.

L'amministrazione riscontrava l'istanza con provvedimento del – con cui consentiva la "visione" di quanto richiesto - avverso il quale sig. adiva, erroneamente, il Difensore Civico della Regione che trasmetteva per competenza la pratica alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Si evidenzia che il ricorrente indica quale data dell'istanza il mentre il provvedimento della amministrazione risulta essere del

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione rileva che il sig. non ha dato alcuna evidenza, né nell'istanza né nel ricorso, dell'interesse qualificato all'accesso richiesto né della strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla propria posizione soggettiva, come espressamente richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. Conseguentemente il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

Il signor si rivolge nuovamente alla Commissione con riferimento ad una vicenda già sottoposta all'esame della stessa ma sotto diverso punto di analisi.

Il ricorrente aveva partecipato allo scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso a posti, ruolo per la nomina alla qualifica di sostituto commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocandosi alla posizione in graduatoria. Aveva quindi presentato alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un'istanza d'accesso datata avente ad oggetto documentazione relativa alla selezione, anche riferita a soggetti terzi e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva nei termini la Commissione che accoglieva il ricorso. Nella decisione resa nella seduta del la Commissione, nel ribadire il diritto di accesso del partecipante ad una procedura selettiva o concorsuale, ne indicava così i limiti. *“Il diritto di accesso del partecipante alla selezione si estende alla sola fase procedimentale alla quale il medesimo ha partecipato e ancora, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa ed il costante indirizzo di questa Commissione, l'accesso ai documenti delle prove selettive non si estende ai documenti di tutti i partecipanti alle stesse ma può essere dalla amministrazione limitato ad un congruo numero di partecipanti, sufficienti a consentire comunque la verifica richiesta, collocati in posizioni determinanti in graduatoria. Il ricorrente potrà pertanto accedere ai documenti degli altri candidati o circoscrivendo la richiesta ad alcune specifiche posizioni della graduatoria oppure accedendo ad un certo numero di essi, utile ai fini di una comparazione”*.

Il ricorrente, secondo le indicazioni della Commissione precisava all'amministrazione le posizioni di interesse delle quali intendeva visionare i documenti.

L'amministrazione limitava invece l'accesso ai documenti relativi a posizioni – dall'.....^ all'.....^ posto in graduatoria, così ritenendo di interpretare la decisione della Commissione.

Il signor presentava allora nuova istanza d'accesso datata nella quale, ribadendo l'interesse come già espresso, indicava come *irrinunciabili* nominativi di interesse e, a fronte del silenzio rigetto dell'amministrazione adita, si rivolgeva nei termini alla Commissione per l'accesso.

È pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la limitazione ad un congruo numero di elaborati può essere operata quando la richiesta si estende ad una mole eccessiva di concorrenti e generalmente viene reputato “*congruo*” il numero di circa 10 posizioni; nel caso di specie l'individuazione da parte dell'amministrazione della documentazione da inviare era stato superato dalla specifica indicazione delle posizioni di interesse proprio da parte del ricorrente e la richiesta avanzata non appare eccessiva al punto da dover essere ridotta. Inoltre la richiesta avanzata, già in origine dal, aveva ad oggetto concorrenti con analoghe posizioni lavorative, circostanza questa non considerata dalla amministrazione nella selezione dei documenti. Pertanto la Commissione ritiene di accogliere il ricorso invitando l'amministrazione ad integrare l'accesso già consentito con la documentazione espressamente richiesta dall'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

Il signor ha presentato, in data, una istanza d'accesso alla Direzione del Personale del MIT, chiedendo:

- a) atto amministrativo di attribuzione della titolarità e responsabilità dell'ufficio del MIMS (oggi MIT) (...)
- b) atto amministrativo di previa individuazione della titolarità dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al comma 3 articolo 55 sexies del DLGS 165/2001 commesse da soggetti responsabili dell'ufficio (...)

Nella richiesta d'accesso veniva evidenziato il sotteso diritto di difesa nel contenzioso del lavoro pendente presso la Corte d'Appello di connesso all'illegittimo licenziamento del medesimo.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, differiva di fatto l'accesso all'ottenimento di un parere della Avvocatura trattandosi di questione sub iudice.

Conseguentemente il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente che eccepisce che, per i documenti richiesti, è vigente il D.Lgs. 33/2013 in forza del quale incombono sulle amministrazioni gli obblighi di pubblicazione. *“Ne segue che è onere della parte interessata estrapolare sui siti istituzionali le informazioni e i documenti di proprio interesse e, solo ove ne sia stata omessa la doverosa pubblicazione, la parte istante - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 - potrà richiedere i medesimi all'amministrazione inadempiente mediante istanza di accesso civico; procedimento non seguito nel caso di specie ove il ricorrente ha impropriamente inoltrato un'istanza di accesso documentale, avente tale ultimo finalità e disciplina differente dall'altra forma di ostensione”,* eccependo l'incompetenza della adita Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto avendo il richiedente espressamente indicato l'interesse sotteso all'istanza presentata nonché il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica soggettiva che intende tutelare. Non appare dirimente l'argomentazione avanzata dall'amministrazione in sede di memoria, che escluderebbe l'accesso in relazione alla circostanza che i

documenti richiesti sarebbero oggetto di obbligo di pubblicazione e quindi soggetti alla disciplina dell'accesso civico. Tale documentazione può essere richiesta altresì con lo strumento dell'accesso documentale ex lege 241 del 90, alla ricorrenza dei relativi presupposti. Se si negasse l'accesso nel caso di specie, si arriverebbe alla aberrazione di consentire l'accesso al *quisque de populo* e non al titolare di un interesse personale e differenziato in tal senso.

L'amministrazione dovrà pertanto inviare al ricorrente la documentazione oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ambito Territoriale per la Provincia di

FATTO

La signora, docente, in data, ha presentato un'istanza d'accesso all' Ambito Territoriale per la Provincia di avente ad oggetto documentazione relativa alle graduatorie provinciali di fascia della Provincia di, relative alle classi di concorso, e, Chiedeva in particolare documentazione relativa a se' medesima e ad altri soggetti nominativamente indicati.

Motivava l'istanza in relazione alla propria esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto ed al conseguente annullamento del decreto di conferimento incarico con risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data

L'amministrazione con provvedimento del rigettava l'istanza ritenendola inammissibile perché volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della p.a..

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminare il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, come ben noto, il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla procedura stessa, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90: potrà quindi accedere ai documenti relativi alla propria posizione individuale nonché a quelli relativi agli altri partecipanti alla selezione. Per costante giurisprudenza di questa Commissione alle procedure concorsuali sono equiparate le graduatorie e pertanto deve dirsi sussistente il diritto del docente, inserito in graduatoria, a richiedere i documenti relativi alla procedura senza che ciò possa considerarsi un inammissibile controllo generalizzato dell'operato della amministrazione, essendo legittima la verifica del corretto svolgimento della selezione alla quale ha preso parte.

La ricorrente ha evidenziato anche un interesse difensivo della documentazione richiesta, ex art. 24.7 della Legge 241/'90, in relazione al procedimento già instaurato dinanzi al Tribunale di Sez.

Lavoro. L'amministrazione pertanto dovrà consentire accesso integrale alla documentazione richiesta dalla istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza d'accesso datata chiedendo *“il contratto di cessione del prestito personale numero sottoscritto in data da Banca Spa ed s.r.l. una società del Gruppo*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, il sig. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara che *“espletati gli opportuni approfondimenti, la richiesta non risulta mai pervenuta. Peraltro, la mail di invio dell'istanza, come allegata dal ricorrente, non fornisce allo scrivente alcuna utile informazione in merito al ricevimento, anche a causa delle incongruenze del testo”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che non può dirsi configurato un rigetto dell'istanza non avendo l'amministrazione mai ricevuto – secondo quanto dichiarato – l'istanza d'accesso in oggetto. Il ricorso deve considerarsi pertanto inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

FATTO

Il signor ha presentato al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'istanza d'accesso, datata, articolata in punti ed avente ad oggetto numerosa documentazione ed informazioni.

L'amministrazione adita riscontrava l'istanza con provvedimento del eccependo la non agevole individuazione della documentazione in base alle indicazioni fornite; in ogni caso l'amministrazione nell'ottica di agevolare il più possibile l'esercizio del diritto di accesso invitava il richiedente a presentarsi presso la Segreteria per un'esatta individuazione della documentazione della quale estrarre copia.

A tale provvedimento il signor replicava in data e successivamente in data adiva la Commissione.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato con l'ulteriore precisazione che in data l'amministrazione ha inviato al sig. la documentazione individuata come di interesse per il medesimo, rispetto alla domanda avanzata.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo il ricorso non può essere accolto con riferimento alle richieste di informazioni di cui ai punti da a e poi dell'istanza. In secondo luogo si osserva che l'amministrazione aveva invitato il richiedente a presentarsi per l'esercizio del diritto d'accesso con individuazione dei documenti di interesse e tale comportamento non può qualificarsi come *rigetto*. Si osserva infine che, in ogni caso, l'amministrazione con successivo provvedimento del ha inviato al richiedente la documentazione individuata come di interesse per il medesimo; conseguentemente il ricorso presentato deve ritenersi parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione inviata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile e parzialmente inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Reparto del
Corpo delle Capitanerie di Porto

FATTO

Il signor ha presentato al Reparto del Corpo delle Capitanerie di Porto un'istanza d'accesso, datata, articolata per punti ed avente ad oggetto numerosa documentazione ed informazioni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che alla richiesta di accesso è stato dato riscontro con provvedimento del nel quale si eccepiva che *“le suddette generiche indicazioni non consentono allo scrivente una precisa individuazione dei documenti richiesti”*. Inoltre che *“dalla richiesta formulata dalla S.V. non emerge alcun interesse diretto, concreto e attuale, né alcuna motivazione che possa essere posta a giustificazione dell'accesso”*. E infine che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge 241/90 *“non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”* come l'ampiezza della richiesta pare sottendere e come viene, peraltro, espressamente dichiarato nella stessa istanza formulata dalla S.V. a pagina, riga: *“(...) tale richiesta è motivata dal voler verificare la correttezza dell'operato amministrativo”*...

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il richiedente deduce la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre dalla memoria della amministrazione si apprende che la stessa ha fornito riscontro con provvedimento del, quindi in data antecedente alla presentazione del ricorso avvenuta in data, La mancata allegazione del provvedimento impugnato non viene censurato con l'inammissibilità, non avendosi la certezza dell'avvenuta ricezione dello stesso prima della presentazione del gravame. Ciò premesso la Commissione osserva che il richiedente non ha precisato nè nell'istanza nè nel ricorso l'interesse qualificato sotteso alla richiesta avanzata – genericamente individuato in un non meglio precisato diritto alla difesa - e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione *de qua* e

la propria posizione giuridica soggettiva, come espressamente richiesto a pena di inammissibilità dall'articolo 22 comma 1 lettera b) della Legge 241 del 90. In tale situazione l'interesse all'accesso del può essere ravvisato solo nella documentazione strettamente relativa alla posizione personale dello stesso e quindi ai documenti di cui ai punti 1) e 2) dell'istanza.

Per il resto si ritengono fondate le eccezioni avanzate dall'amministrazione resistente ed il ricorso presentato si ritiene, conseguentemente, inammissibile per la restante parte.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie limitatamente alla indicata documentazione relativa alla posizione personale del richiedente, dichiarandolo per il resto inammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare

FATTO

Il signor ha presentato alla della Marina Militare un'istanza d'accesso, datata, avente ad oggetto richieste di informazioni relative alla propria posizione stipendiale nonché la richiesta di "*emissione di un cedolino pro forma/ ma ufficiale anche cartaceo o nativo digitale nel quale ci siano esattamente i conteggi totali di*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che fornisce alcuni chiarimenti ed allega alcuna documentazione già oggetto di precedente scambio con il ricorrente medesimo.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza contiene diverse richieste di informazioni inammissibili ex art. 22.4 della Legge 241/90 e pertanto con riferimento a tali parti il ricorso deve dirsi inammissibile. La richiesta della "emissione" di un cedolino sembrerebbe parimenti inammissibile non essendo l'amministrazione tenuta ad un *facere* per assolvere alle richieste di accesso ricevute (art. 2.2 del DPR 184/2006). La richiesta potrà dirsi ammissibile solo qualora tale documento sia già materialmente formato ed esistente agli atti della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile accogliendolo solo con riferimento al documento richiesto se effettivamente già formato ed esistente agli atti della amministrazione e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento della Polizia Stradale

FATTO

Il Signor ha presentato alla Polstrada un'istanza d'accesso con la quale testualmente si chiedeva "*di portare a conoscenza dello scrivente le determinazioni assunte nei confronti del e di quanti hanno preso parte a tale vicenda*". Tale richiesta si riferisce alla circostanza dell'avvenuta presentazione da parte del predetto signor di una denuncia ai danni del a seguito della quale il medesimo aveva subito un ingiusto processo penale al termine del quale è stato assolto, per insussistenza del fatto.

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza in relazione all'articolo 24 comma 3 della Legge 241 del 90 "*tenuto conto altresì che non si ravvisa alcun legittimo interesse la visione di dati riservati di terzi*".

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza avanzata, per come formulata, pare avere ad oggetto non già una richiesta di documenti quanto piuttosto di *informazioni*, richiesta non ammissibile ai sensi dell'art. 22.4 della Legge 241/'90. Si rileva inoltre un altro profilo di inammissibilità del gravame ovvero la mancata allegazione delle ricevute di invio del ricorso *de quo* al controinteressato - cui la richiesta avanzata direttamente si riferisce - come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Conseguentemente il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ragioneria Territoriale dello Stato

FATTO

Il signor si rivolge nuovamente alla Commissione alla quale fa pervenire “per conoscenza” una richiesta - pervenuta a mezzo pec in data – rivolta alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Tale richiesta si pone in relazione ad una istanza d’accesso presentata dal alla medesima amministrazione in data Il richiedente evidenzia nell’incipit che “*il silenzio-diniego di codesta amministrazione è maturato in data*”. Il signor, nello stesso scritto, sollecita inoltre l’amministrazione ad ottemperare a quanto deliberato dalla Commissione nella Decisione n..... del

DIRITTO

Sulla richiesta presentata dal sig. la Commissione osserva che questa non sembra avere la sostanza di un ricorso ma, qualora intendesse esserlo, si osserva quanto segue. Come dallo stesso richiedente dedotto il silenzio rigetto sull’istanza del è maturato in data e conseguentemente il ricorso dovrebbe considerarsi tardivo e quindi irricevibile. Ulteriormente si osserva che si rileva un profilo di inammissibilità trattandosi di questione già sottoposta al vaglio della Commissione e già decisa, precisando altresì che la Commissione non è dotata del potere di ottemperanza.

Si invita il ricorrente, per la eventuale futura presentazione di ricorsi, a voler prediligere una formulazione più chiara e schematica delle proprie richieste.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara l’istanza irricevibile e/o inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: A.O. Universitaria Policlinico

FATTO

La sig.ra, in data, ha presentato un'istanza rivolta all' A.O. Universitaria Policlinico di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) Procedura di verifica dell'applicazione pdr-protocolli-linee guida (...) citata nell'Elenco Procedure e Linee Guida adottate per la prevenzione delle (...) nonché i verbali e/o altri documenti che ne comprovino l'attuazione per l'anno presso il reparto di dell'ing
- 2) Pulizia e disinfezione ambientale terapie intensive e semi intensive citata nell'Elenco Procedure e Linee Guida adottate per la prevenzione delle nonché i verbali e/o altri documenti che ne comprovino l'attuazione per l'anno presso il reparto di dell'ing
- 3) Relazione prot del citata nel doc 6 con oscuramento dei dati sensibili degli altri pazienti

Motivava l'istanza presentata con riferimento al decesso del proprio coniuge presso la medesima struttura, a causa di una infezione contratta durante il ricovero, allegando una necessità di difesa degli interessi vantati *iure proprio e iure hereditatis* già nota all'amministrazione. Infatti in relazione a tale vicenda la signora aveva già presentato ricorso alla Commissione per l'accesso, con riferimento ad una precedente istanza d'accesso avente analogo oggetto e medesima finalità, rimasta inevasa. La Commissione accoglieva integralmente il ricorso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto anche sulla nuova istanza presentata, la signora – per il tramite dell'avv. di - ha adito sia il Difensore Civico sia la Commissione affinché riesaminassero il caso ed adottassero le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota del Difensore Civico che riconosceva la competenza della Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di accoglimento avendo la ricorrente evidenziato un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, ex art. 22 della legge 241/'90. L'istante ha, altresì, dedotto una finalità difensiva della documentazione richiesta per la tutela dei propri interessi e di quelli del defunto coniuge. I documenti richiesti sono, peraltro, documenti

citati e/o richiamati in precedente documentazione già acceduta. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Azienda Ospedaliera di; Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

Il Signor, consigliere comunale, ha presentato alla Commissione ricorsi relativi ad altrettante istanze d'accesso rivolte alle intestate amministrazioni. Tutte le istanze, aventi ad oggetto analoghe richieste di informazioni, sono state presentate in data ed i ricorsi avverso il silenzio rigetto maturato sulle stesse sono stati presentati in data

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare i presenti ricorsi, pur presentati contro amministrazioni comunali e/o provinciali, per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico. La Commissione, poi, riunisce i menzionati ricorsi per connessione ed osserva che gli stessi devono considerarsi tutti tardivi essendo stati proposti oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la riunione dei ricorsi proposti, li dichiara tutti irricevibili perché tardivi.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comando Provinciale Carabinieri di; Nucleo Investivo del Comando Provinciale CC di; Comando Reparto Operativo di; Compagnia Carabinieri “.....”;

FATTO

Il sig. dei Carabinieri in congedo, si rivolge nuovamente alla Commissione con articolato ricorso rivolto contro le intestate amministrazioni e alcuni uffici di interna articolazione delle stesse.

Con istanza del chiedeva:

- a) Al Comandante Provinciale di: l'accesso diretto di persona alla pratica cartacea concernente la simil comunicazione notizia di reato n. / depositata il, a firma del già Comandante Provinciale, Col., in forma integrale, comprensiva cioè di eventuali appunti informali, minute di atti, brutte della stessa simil informativa di reato, ecc.;
- b) Al Comandante del Reparto Operativo di: copia del memoriale del servizio giornaliero o del registro dei servizi isolati espletati il dal Ten. Col.;
- c) Al Comandante del Nucleo Investigativo di: copia delle lettere di licenza eventualmente fruite nell'arco di tempo tra il ed il dal già Comandante del Nucleo, Magg.; copia del memoriale del servizio giornaliero o del registro dei servizi isolati espletati dal Magg. il
- d) Al Magg., già del Nucleo Investigativo di: copia di eventuali appunti o atti informali eventualmente in suo possesso, attinenti alle assunte ulteriori e approfondite verifiche espletate sui documenti citati nel punto 2. della simil informativa di reato, a seguito delle quali, a quanto assunto dal già Comandante Provinciale di, Col., avrebbe unitamente a questi riscontrato la totale correttezza formale dei procedimenti amministrativi originati dagli ufficiali, citati nel punto 4. della stessa simil c.n.r., tra gli altri, in particolare, il “ricorso gerarchico all'istanza di riesame”

Motivava le richieste con ragioni di difesa dei propri diritti soggettivi e alla acquisizione di fonti di prova.

- a) Il Comandante Provinciale di con provvedimento in data replicava che“... *in merito all'ostensibilità degli atti, si è tuttora in attesa delle determinazioni che intenderà assumere l'A.G. competente*”; che “*in merito alla richiesta del memoriale del servizio giornaliero o del registro dei servizi isolati espletati il dal Ten. Col., che la stessa non trova possibilità di accoglimento poiché attiene a documentazione sottratta*

all'accesso ai sensi del d.P.R. 15.3.2010, n. 90 T.u.o.m.: art. 1048, "documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali" (comma 14, lettera i), giova ripetere: concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali; art. 1049 "documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità" (comma 14, lettera f);

- b) Il Comandante del Nucleo Investigativo di con provvedimento in data replicava che "per quanto attiene alla richiesta di ostensione delle lettere di licenza eventualmente fruite nell'arco di tempo tra il ed il dal già Comandante del Nucleo, Magg., che la stessa non trova possibilità di accoglimento in quanto i documenti rientrano tra quelli sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1048 comma 1 lettere i) e r) e dell'art. 1049 comma 1 lettera f) e comma 2 lettera b) del d.P.R. 90/2010; per quanto attiene alla richiesta di ostensione della copia del memoriale del servizio giornaliero o del registro dei servizi isolati espletati dal Magg. il, che la stessa non trova possibilità di accoglimento in quanto i documenti rientrano tra quelli sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 6° lettera d) della legge 2141/1990".
- c) La Compagnia Carabinieri "....." con provvedimento in data replicava che presso quel Comando non esiste alcuna documentazione.

Il signor adiva allora la Commissione avverso tutte le menzionate determinazioni delle amministrazioni adite.

Per veniva memoria del Comando Provinciale di

DIRITTO

La Commissione in via preliminare ritiene necessario ribadire al signor la richiesta, già avanzata, di attenersi, nella redazione dei propri ricorsi, al principio di sinteticità degli atti, risultando gli stessi eccessivamente articolati al punto da rendere difficile il relativo esame, anche a fronte del coinvolgimento di diverse amministrazioni, di diversi Uffici delle stesse e perfino a diversi soggetti nell'ambito dello stesso Ufficio.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva quanto segue.

L'istanza d'accesso per come strutturata (per la tipologia dei documenti richiesti e per la mancanza di specifica indicazione, per ciascuno di essi, della finalità e del nesso di strumentalità) denota una chiara finalità ispettiva e di indagine non perseguibile attraverso lo strumento dell'accesso documentale ex lege 241/'90 e conseguentemente il ricorso presentato deve essere considerato inammissibile. Il ricorso dovrebbe poi essere rigettato con particolare riferimento a quei documenti dichiarati come non esistenti agli atti e a quelli non accessibili in forza di norma regolamentare, risultando tuttavia assorbente la preliminare inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La signora, dipendente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, in data, ha presentato alla stessa amministrazione un'istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 avente ad oggetto copia delle dichiarazioni di contestazione rese a verbale in occasione del contraddittorio tenutosi per via telematica il

Eccependo la concessione di un mero accesso parziale la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta successiva memoria della amministrazione resistente che dichiara di aver successivamente provveduto a convocare la signora la quale si è presentata per l'esercizio del proprio diritto di accesso, tuttavia scegliendo di estrarre copia di ulteriore e diversa documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver invitato la ricorrente ad esercitare l'accesso di persona, non può che ritenere cessata la materia del contendere, avendo comunque l'amministrazione messo a disposizione della richiedente la documentazione in proprio possesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso alla Sede di dell'INPS chiedendo di accedere a documentazione attestante il pagamento, da sino alla data della risposta, dell'assegno unico universale per il proprio figlio maggiorenne disabile, percepito dalla sig.ra

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di accertare e dimostrare nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, le reali somme percepite dalla sig.ra per il figlio per ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig., per il tramite dell'avv. di adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto avendo il ricorrente dedotto un concreto interesse difensivo della documentazione richiesta, ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, evidenziando la necessità della stessa nell'ambito del giudizio di mutamento delle condizioni di divorzio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Questura di

c.a.

PEC:

Sig.ra

PEC:

.....

OGGETTO: Richiesta d'intervento ai sensi dell'articolo 27, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Sig.ra con PEC del, che si trasmette in allegato – evidenziando la risposta parziale della Questura di – Ufficio del Personale a sue numerose pec, - si è rivolta alla scrivente Commissione, al fine di sollecitare codesta Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si prega codesta Amministrazione di voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di

FATTO

Il, funzionario del, dell'Amministrazione resistente, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti posti a fondamento della determina n./....., notificatale in data, avente ad oggetto il recupero di somme corrisposte alla medesima in ragione dei giorni di malattia fruiti.

Parte ricorrente nell'istanza di accesso rilevava che detta determina annullava la precedente determina n./..... del, che dava atto dell'intervenuta prescrizione per i debiti rientranti nel periodo-.....

Il l'Amministrazione resistente dichiarava inammissibile l'istanza di accesso sul rilievo dell'omessa indicazione dell'interesse ad essa sotteso.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che per mero errore di battitura nell'istanza di accesso è stato indicato che si intende accedere a "*tutti gli atti e/o documenti fondanti l'emanaazione della determina n./.....*", mentre si tratta della determina n. del (sul punto cfr. ricorso).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso "endoprocedimentale" ovvero "esoprocedimentale".

La prima ipotesi ricorre allorchando il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90 ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa

partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "*la richiesta di accesso deve essere motivata*", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse, inserendosi la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale", come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesima.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti relativi alla propria posizione contributiva, al fine di verificare la correttezza dei calcoli relativi alla pensione.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente depositava nota con cui dava atto di aver trasmesso al richiedente la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della

FATTO

L'..... il e della S.p.A., in persona Dott., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al «*provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la cancellazione, dall'area personale del Banco sul Cassetto fiscale del credito d'imposta del valore nominale di euro milioni, acquistato dalla S.p.A.*».

A fondamento dell'istanza, il Banco rappresentava di aver sottoscritto, in qualità di cessionario, con S.p.A., in qualità di cedente, un accordo quadro di cessione del predetto credito d'imposta che, una volta perfezionati gli adempimenti normativamente previsti, veniva iscritto nell'area personale del cessionario sia nel suo Cassetto Fiscale che nella Piattaforma cessione crediti.

Con comunicazione a mezzo pec del, l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della, rilevando che l'istanza di accesso era erroneamente pervenuta ai suoi Uffici, provvedeva a trasmetterla alla Direzione centrale “per gli adempimenti di competenza”, la quale, però, lasciava inutilmente decorrere il termine di trenta giorni, senza fornire alcuna risposta.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

Pertanto, stante la qualità di cessionario in capo alla parte ricorrente, la Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM)

FATTO

Il, militare in congedo, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ai dati detenuti dall'Ente e relativi alle rilevazioni dei livelli di negli uffici della difesa presso i quali aveva prestato servizio dall'..... al (data del suo trasferimento) ed anche a quelli rilevati in epoca successiva al trasferimento.

L'istanza era motivata dalla patologia diagnosticata all'istante e segnatamente "..... *con*, e".

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha rappresentato di aver comunicato al ricorrente il che le informazioni a corredo dell'istanza in primo luogo non consentivano l'identificazione certa ed univoca del mittente con il in congedo, ossia il (cong.), in quanto mancavano elementi probanti quali la firma digitale o validi documenti di identità, in secondo luogo non consentivano di identificare con assoluta precisione il nesso di causalità (e, quindi, la tipologia di interesse legittimo che si intendeva invocare).

Il CISAM, comunque, manifestava la sua volontà di collaborare attivamente alla gestione della richiesta.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, ritiene necessario conoscere dalla parte ricorrente se abbia dato riscontro alla richiesta del CISAM datata di integrare l'istanza di accesso e a parte resistente di comunicare in quali termini abbia deliberato sull'istanza di accesso. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede alle parti di volere fornire i chiarimenti, debitamente documentati, di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi alla propria posizione contributiva al fine di verificare la correttezza dei calcoli inerenti alla propria pensione.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge

Avverso tale silenzio-rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava nota con cui dava atto di aver trasmesso la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'Istituto e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Il e, docente a tempo determinato, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi ai docenti che, a seguito di scorrimento delle relative graduatorie, seppur aventi punteggio inferiore all'istante, lo avevano preceduto e risultavano assegnatari di cattedra.

Il l'Amministrazione resistente dava riscontro all'istanza, indicando i criteri che avevano comportato lo scorrimento delle graduatorie in cui era inserito il

Il ricorrente, sul presupposto della genericità della risposta fornita da intendersi quale silenzio-rigetto, adiva nei termini di legge la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. Il ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi dieci anni e ai rapporti finanziari di e, ai fini dell'istruzione della causa civile pendente innanzi al Tribunale di tra l'istante e ed avente ad oggetto l'eventuale lesione della quota legittima, lamentata dalla

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso, tenuto conto della motivata opposizione dei controinteressati e dell'assenza di necessaria pertinenza tra i documenti richiesti e le donazioni di cui questi ultimi avrebbero goduto.

Avverso tale rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

La Commissione nella seduta del rilevava che non risultavano prodotte alla Commissione le copie delle avvenute ricezioni delle raccomandate a.r. con cui era stato comunicato il ricorso ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Parte ricorrente adempiva all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che non è stato evidenziato nell'istanza di accesso né nel ricorso alla Commissione il nesso di strumentalità tra la documentazione di cui è stata chiesta l'ostensione ed il presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella memoria inviata alla Commissione, i documenti richiesti non sono pertinenti rispetto allo scopo dichiarato (ricostruzione del *donatum*) ai fini dell'azione di accertamento della lesione di legittima.

Infatti, le donazioni non sono soggette alle imposte sui redditi e, quindi, le dichiarazioni dei redditi (tra l'altro anche relative a periodi di imposta successivi a quello della morte del *de cuius*, avvenuta nel) non sono documentai rilevanti per la ricostruzione del *donatum*.

Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Non luogo a provvedere. Non è pervenuto riscontro ad ord. istr.

Ricorrente: di S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il, in qualità di legale rappresentante della società “..... di di, S.a.s.”, formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei contratti di concessione dei locali intercorsi tra la società ricorrente e la controricorrente, nonché della relativa corrispondenza e delle ricevute di pagamento dei canoni inerenti ai predetti rapporti e ciò in ragione della richiesta di liberare i locali avanzata dall’ente territoriale per presunta morosità.

L’Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l’Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale rappresentava che la richiesta così formulata era stata interpretata nel senso che il richiedente prendesse visione diretta degli atti di suo interesse per poi decidere quali ottenere in copia. Tale interpretazione scaturiva dalla circostanza che la richiesta di accesso era formulata in modo vago e generico e che il Comune avrebbe impiegato notevole tempo e sforzo, considerato il lungo periodo temporale cui si riferisce la richiesta (dal prima concessione dei locali adibiti a e annessi ad oggi).

Il Comune si rendeva disponibile a consentire l’accesso a qualsiasi atto purchè richiesto in modo specifico.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, rileva l’inammissibilità del ricorso, considerato che l’istanza di accesso agli atti non può essere generica od eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, come nella fattispecie concreta (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 08/03/2022) 05-04-2022, n. 2333).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti inerenti al CUD (mod. 730) degli anni dal al, presentato da e (..... del ricorrente), avendo conferito mandato alla dott.ssa "iscritta all'ordine dei periti industriali" per definire la pratica di successione ancora in *itinere* del padre deceduto il e della madre deceduta il, in quanto «*dagli accertamenti effettuati presso le Poste Italiane, si sono riscontrate gravi anomalie finanziarie*».

A fondamento dell'istanza ha posto la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi costituzionalmente garantiti.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso la condotta inerte dell'Amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, parte ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale rappresentava che dall'istanza di accesso non emergeva l'interesse concreto all'accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuabili al momento della presentazione dell'istanza di accesso stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente Ministero della Difesa -

FATTO

Il,, dell'Esercito Italiano, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

Il l'Amministrazione resistente, a dire del ricorrente, consentiva l'accesso richiesto, ma non ostendeva la relazione finale formata dall'Ufficiale Inquirente.

Avverso tale rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità di tale rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che specificava che tutte le istanze di accesso erano state accolte.

In data la Commissione, considerato che, a dire del ricorrente, non risultava ostesa la relazione finale, redatta dall'Ufficio Inquirente e atteso che la Commissione non era a conoscenza della sussistenza di elementi ostativi al rilascio, invitava parte resistente ad assolvere all'incombente istruttorio di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Il, comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso anche con riferimento alla relazione finale redatta dall'Ufficiale Inquirente relativa all'inchiesta formale disciplinare.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Consorzio

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il l'Avv., in qualità di del Consorzio, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'autorizzazione ex art. 57 co. 3 TULP, rilasciata al di Via n., posto nelle vicinanze dell'istante e degli atti e/o pareri connessi.

Il l'Amministrazione resistente comunicava di aver provveduto a dare comunicazione *ex lege* ai soggetti controinteressati, i quali avrebbero potuto presentare motivata opposizione all'istanza di accesso nel termine di 10 giorni; termine trascorso senza ulteriori comunicazioni da parte della resistente.

Al fine di sollecitare la definizione della procedura di accesso, parte ricorrente adiva nei termini la Città metropolitana di, che trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale comunicava che avrebbe inviato in data copia dell'autorizzazione di polizia ex art. 57 TULPS, completa di integrazione, al Consorzio.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dichiarato dall'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di

FATTO

Il di^ Cl., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'autorizzazione di diversi ordini del giorno/ordini di servizio e dei provvedimenti di impiego dell'istante, inerenti a periodi dettagliatamente indicati nell'istanza di accesso, nonché delle Tabelle ordinarie organiche del Comando relative a periodi specificati nell'istanza stessa.

Poneva a fondamento della richiesta di ostensione la circostanza di essere stata vittima di violenza sessuale, perpetrata da un superiore nei locali del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di

Il l'Amministrazione resistente provvedeva all'ostensione di parte degli atti richiesti, precisando che quelli ulteriori *«non sono stati formati, detenuti o, comunque in suo possesso»*.

Avverso tale provvedimento di rigetto parziale, l'istante adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del provvedimento, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria d Capitaneria di

In data perveniva nota del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di che rappresentava alla Commissione che tutte le informazioni relative alla maturazione delle prescritte attribuzioni specifiche, finalizzata all'inserimento nell'aliquota di avanzamento al grado superiore ai sensi dell'art. 1308 del Codice dell'ordinamento militare, sono già state fornite al citato in argomento con dp. prot. in data e con il successivo dp. prot. in data

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario acquisire chiarimenti istruttori da parte dell'amministrazione resistente circa la motivazione inerente al mancato reale possesso degli ulteriori documenti non ostesi, facendo presente che, qualora la documentazione fosse detenuta da altra Capitaneria/Comando o da altra amministrazione, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*, interrompendo, nelle more, i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: s.r.l.

Amministrazione resistente: Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità (tratto-.....) ed il raccordo

FATTO

Il la & s.r.l., in persona del legale rappresentante dott.ssa, formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti relativi al contratto di appalto stipulato tra il Commissario in epigrafe e la ditta srl e al progetto dei lavori appaltati alla ditta s.r.l. per l’importo a base d’asta di €; atti relativi all’esecuzione di opere afferenti ad un precedente appalto sottoscritto con l’istante, risolto con provvedimento del Commissario per inadempimento della società ricorrente. L’istanza era motivata dall’esigenza dell’istante di esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento ex art 700 c.p.c. avviato a seguito dell’indicata risoluzione per inadempimento.

Il il Commissario negava l’accesso in difetto del nesso strumentale tra gli atti richiesti e gli interessi che l’istante intende tutelare nel procedimento giudiziale avente ad oggetto esclusivamente la supposta escussione delle polizze fideiussorie.

Avverso tale rifiuto la & s.r.l. propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione della Commissione l’Amministrazione resistente depositava nota con la quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso alla controinteressata a mezzo posta elettronica certificata e, a tal riguardo osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

La giurisprudenza è ferma, infatti, nel ritenere che il controllo che l’amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell’ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni

soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La Commissione sottolinea infine che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; collegamento che nella fattispecie concreta si rinviene, stante l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con la ditta accedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:-.....

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per
.....

FATTO

Il, in qualità di coordinatore per la Provincia di dell'Associazione, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi all'ispezione terminata nell'..... presso l'IS -..... (.....).

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso in quanto ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto 10 gennaio 1996 n. 60, *«in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente. Inoltre, il medesimo decreto, all'art.2, comma 1, lett. a), sottrae all'accesso i rapporti informativi sul personale dipendente»*.

Avverso tale rifiuto la, propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della riunione il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha depositato nota con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del rigetto.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente fa presente che nella redazione dei ricorsi e delle memorie ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto gli atti devono essere redatti in maniera chiara e sintetica e non eccessivamente articolati, con produzione di notevole documentazione come nella fattispecie concreta.

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato copia del provvedimento impugnato.

In ogni caso, avendo l'Amministrazione prodotto il provvedimento impugnato, la Commissione osserva che il ricorso sarebbe infondato in quanto è stato invocato a sostegno del diniego l'art. 3, comma

1 del decreto 10 gennaio 1996 n. 60, atto regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di e Motorizzazione civile

FATTO

..... ha adito la Commissione, facendo presente che intende acquisire copia dei *«verbali e checklist, in totale di fogli e ove presente la segnalazione effettuata alla motorizzazione civile di presente nell'atto PG/ indicata come riportato in data presente nel/»* atti posti a fondamento del diniego di rilascio di area di sosta personalizzata per mancata deambulazione e della segnalazione agli Uffici della Motorizzazione *«per dubbio persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida degli autoveicoli»*.

Ha dedotto di aver interessato della sua vicenda il Difensore Civico della Regione, che ha indirizzato l'istante a rivolgersi alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Inoltre la Commissione rileva che l'istanza alla medesima formulata deve ritenersi inammissibile, in quanto priva dei requisiti di un ricorso formulato secondo le prescrizioni, di cui all'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione e del Merito

FATTO

L'....., iscritto nelle GPS di ^ Fascia per la classe di concorso, formulava all'..... "....." di istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti relativi all'assegnazione delle cattedre per il medesimo insegnamento attribuite da quest'ultima nell'anno scolastico/..... a soggetti inseriti nella stessa graduatoria, ma aventi un punteggio inferiore.

Il l'Istituto scolastico consentiva l'accesso a parte della documentazione richiesta con omissione di quella afferente ai conferimenti degli incarichi di docenza relativi all'anno scolastico/..... e tutti i posti vacanti in organico di diritto e di fatto presso l'indicato Istituto scolastico nell'anno/....., per la classe di concorso

L'istante chiedeva l'integrazione della documentazione oggetto dell'originaria istanza di accesso.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge

Avverso tale rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha rappresentato che l'istanza in esame era l'ultima di una serie, alle quali aveva dato positivo riscontro (relativamente all'assegnazione della cattedra a) e che quanto agli ulteriori atti relativi all'organico era carente dell'attualità dell'interesse (in quanto non era in grado di ledere il ricorrente, che lamenta un vizio nelle convocazioni per il conferimento degli incarichi) e della concretezza (in quanto i posti disponibili presso l'Istituto "....." concorrono con quelli di altri Istituti e comporre la disponibilità presso l'ATP).

Con la medesima nota ha rilevato che l'assegnazione dell'organico è atto di competenza dell'Ambito Territoriale della Provincia di e pertanto non è di competenza dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

La Scrivente rileva che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*”.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Guardia di Finanza - Nucleo Operativo Metropolitano di e Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di

FATTO

L'..... ha presentato al Nucleo Operativo Metropolitano di un'istanza di accesso «ai dati reddituali patrimoniali e finanziari inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, o comunque in possesso di codesta amministrazione e relativi alla posizione della dottoressa» e ciò, al fine di conoscere l'esito del procedimento conseguente all'esposto/denuncia presentato dall'istante nei confronti della e di pienamente esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di divorzio pendente tra le parti presso il Tribunale di, nell'ambito del quale parte ricorrente ha chiesto la revoca, o in via subordinata, la sensibile riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore, fermo restando il divieto di informazioni sull'attività investigativa ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

Il Nucleo Operativo Metropolitano di non rispondeva nei termini di legge.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con successiva memoria l'istante dava atto che il il Nucleo Operativo Metropolitano di trasmetteva nota con la quale asseriva di non essere in possesso di alcun documento che potesse soddisfare la richiesta di accesso avanzata e invitava lo stesso a formulare le proprie istanze al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ove il era stato presentato formale esposto/denuncia. Tale affermazione, secondo quanto precisato dall'istante, si poneva in contrasto con quanto riportato in una nota del con la quale il Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di affermava di aver provveduto a trasmettere gli "elementi emersi" al "..... Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza.

Con successiva istanza di accesso ha presentato il al Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di un'istanza di accesso del medesimo contenuto di quella sopra riportata.

Il il Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di negava l'accesso richiesto con la quale, dopo aver premesso che a seguito della denuncia sopra indicata aveva trasmesso gli atti alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il e al Nucleo Operativo metropolitano della Guardia di Finanza, ha evidenziato che si era in presenza di meri atti preparatori di un provvedimento tributario che, in quanto tali, erano sottratti al diritto di accesso.

Parte ricorrente adiva il la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la illegittimità del rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di, che evidenziava che gli elementi emersi a seguito di indagine era stati trasmessi:

- alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il e sono coperti da profili di riservatezza ex art. 57 del D. Lgs. 174/2016;
- al Nucleo Operativo Metropolitan di per le eventuali attività di natura fiscale, previo nulla osta dell'A.G. contabile.

Ribadiva il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso.

La Commissione nella seduta del rilevava che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente afferiscono ad identiche istanze di accesso, inoltrate rispettivamente l'..... e il e che, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, dovevano essere trattate congiuntamente, disponendone la riunione per motivi di connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda e relativi alla Guardia di Finanza.

La Commissione rilevava che l'istanza di accesso *ai dati reddituali patrimoniali e finanziari inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria*, non rientrano nei casi di esclusione dal diritto di accesso disciplinati dall'art. 24, comma 1 lett. b) della legge n. 241 del 1990, che prescrive "*il diritto di accesso è escluso: b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano*".

Osservava la Scrivente che l'art. 5 del D.M. 29.10.1996 N.603, recante disciplina delle "Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese", al 1^o comma lett. d), espressamente esclude dall'accesso solamente "*gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie*", implicitamente riconoscendo che tale esclusione non può *tout court* applicarsi alle dichiarazioni tributarie stesse, le quali saranno invece sottratte all'accesso, ai sensi dell'art. 24, 1^o c. lett. b), della l. 241/90, solo se ed in quanto incluse in un procedimento tributario, che deve essere peraltro non potenziale ma effettivamente in corso.

Sul punto cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 04 agosto 2008, n. 413 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 26 gennaio 2006, n. 50.

Sulla base di tali premesse, la Commissione imponeva alla Guardia di Finanza di precisare se il procedimento tributario fosse effettivamente in corso.

Quanto alla documentazione trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il, la Commissione, secondo il suo orientamento ormai costante, in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, rilevava che l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.p., spettando all'amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospendeva la decisione invitando le Amministrazioni resistenti a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, qualora ne sussistano i presupposti.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio venivano interrotti i termini di legge.

Perveniva documentazione della Guardia di Finanza che precisava che il procedimento non era in corso.

Perveniva nota della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziario di che faceva presente di aver richiesto l'apposito nulla osta l'.....

In data perveniva nota della Guardia di Finanza che, in ottemperanza a quanto disposto con la decisione della Commissione del, faceva presente che con nota n. del la Corte dei Conti ha rigettato la richiesta di accesso ai citati documenti amministrativi.

DIRITTO

La Commissione osserva che non avendo l'Autorità Giudiziaria rilasciato il nulla osta all'accesso, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

FATTO

Il, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso a referto medico del redatto dal, o dichiarazione e/o motivazione per cui non è stato prodotto referto.

Stante il silenzio dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata l'illegittimità del silenzio rigetto, assumesse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria, in cui allegava dichiarazione del, trasmessa al ricorrente, che dava atto che il sig. non è stato sottoposto a visita medica il e non è stato redatto certificato medico.

La Commissione, nella seduta del, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, dichiarava il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Perveniva successivamente nota della parte ricorrente in cui deduceva che il medesimo si era presentato a visita innanzi al, in data

La Commissione nella seduta del precisava preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di riesame soltanto alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. *“se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nella fattispecie concreta rilevava la Scrivente che la decisione resa non poteva dirsi viziata da errore revocatorio, in quanto l'Amministrazione nella memoria depositata il davanti alla Commissione aveva prodotto una dichiarazione del, in cui si deduceva che il non era stato sottoposto a visita il

La Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, perché privo dei requisiti di cui all'art. 395, n. 4, del c.p.c. in quanto non sussiste alcun errore di fatto, risultante dagli atti di causa, in cui la Commissione è incorsa ed il ricorso è inammissibile, trattandosi, peraltro, di una dichiarazione da parte di una pubblica amministrazione resa in un documento pubblico.

Successivamente perveniva ulteriore istanza del ricorrente in cui faceva presente che permane l'interesse all'accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva che anche l'ulteriore istanza è inammissibile, atteso che sulla stessa questione la Commissione si è già pronunciata nella seduta del 15.12.2022 e comunque una decisione di revocazione non può essere impugnata per revocazione (art. 403 c.p.c.).

PQM

La Commissione, esaminata l'istanza, la dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.C.

FATTO

....., in servizio quale docente a tempo indeterminato presso l' I.C./....., nella qualità di membro del Collegio dei Docenti, formulava in data all'Amministrazione resistente richiesta di ricevere copia dei verbali dei collegi dei docenti che si erano tenuti dalla data di sua assunzione in servizio presso la scuola, sia in caso di presenza che di assenza alle riunioni, motivando l'istanza nei seguenti termini "*Quale membro del collegio dei docenti*".

L'Amministrazione resistente consentiva l'accesso richiesto, ma al ricorrente non è stato osteso il verbale di

Avverso tale parziale rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale si rappresentava che il era stato dato l'accesso all'ulteriore documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia *«dell'estratto conto contributivo compresi i contributi dei lavori retribuiti con voucher con eventuale certificazione di retribuzione di quest'ultimi, qualora fosse beneficiaria di reddito di cittadinanza, produrre certificazione o attestazione di tale posizione»* riferiti alla posizione di, dell'istante e destinataria dell'assegno di mantenimento.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in ragione del diritto alla riservatezza della interessata.

Avverso tale rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente faceva presente che è stato applicato l'art.16 del Regolamento per la Disciplina del Diritto di Accesso agli atti dell'INPS.

Tale disposizione esclude, in ragione dell'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, l'accesso ai documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS datori di lavoro e al rapporto assicurativo individuale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare la norma regolamentare invocata, dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

Ne consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri della “.....”

FATTO

Il,, dei Carabinieri, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia una richiesta di accesso per conoscere le determinazioni assunte dall'Amministrazione in esito all'esposto presentato sulle condotte del e del, che avevano dato avvio al procedimento penale a carico dell'istante, conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Deduceva a fondamento dell'istanza la tutela nelle opportune sedi giurisdizionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto perché l'istanza di accesso non risultava sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso, né assume rilevanza l'essere autore di una segnalazione, apparendo preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Avverso tale rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale confermava la legittimità del rifiuto opposto.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri della “.....”

FATTO

Facendo seguito a numerose istanze, il,, dei Carabinieri, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti che avevano comportato, dopo la sospensione disciplinare, il mancato conferimento all'istante della qualifica di con l'aliquota dell'.....

Il l'Amministrazione resistente consentiva l'accesso, in fotocopia, agli atti sopra indicati; atti che il ricorrente lamenta essere stati scelti unilateralmente dalla stessa Amministrazione senza, in tal modo, consentirgli l'accesso all'intero fascicolo relativo al conferimento della qualifica in esame.

Avverso tale accesso parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha dato atto di aver messo a disposizione del ricorrente tutta la documentazione richiesta e detenuta, risultando del tutto infondate le lamentele dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, non può che respingere il ricorso, considerato che è stato certificato dall'Ufficio competente di aver messo a disposizione dell'interessato tutta la documentazione afferente all'oggetto dell'istanza di accesso di cui al presente ricorso e dei reiterati accessi.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di musica “.....”

FATTO

..... formulava all'Amministrazione resistente le seguenti istanze di accesso:

- in data alle lettere di incarico delle ore di didattica aggiuntiva attribuite ai Prof.,
..... e
- il alle richieste di attribuzione delle ore eccedenti presentate dai suindicati Professori;
- l'..... al verbale della riunione per la formazione delle classi di pianoforte del; al verbale di ogni altra riunione relativa alla formazione delle classi e menzionata nelle premesse dei conferimenti degli incarichi per ore di didattica aggiuntiva ai Professori sopra indicati; alla composizione delle singole classi del con relative modifiche intercorse da quel giorno alla data di presentazione dell'istanza;
- il agli atti relativi al conferimento dell'incarico di “Coordinamento e realizzazione del programma Erasmus” al Prof.

Deduceva a fondamento delle istanze di accesso la tutela di rilevanti interessi giuridici.

Il e l'Amministrazione resistente trasmetteva i documenti richiesti, precisando, quanto all'istanza dell'..... che, con riferimento ai verbali richiesti, le relative riunioni non erano state oggetto di alcuna verbalizzazione.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge all'istanza di accesso del

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale rilevava che: quanto alle istanze del e del aveva provveduto a comunicare la documentazione richiesta (verificando anche l'infondatezza della presunta non leggibilità di un file trasmesso, eccepita dal ricorrente) e, ribadendo, quanto all'istanza dell'..... l'assenza dei verbali richiesti.

DIRITTO

Quanto alle istanze di accesso del e del, la Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto all'istanza di accesso dell'....., per costante giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30.7.2020, n.1468), alla stregua del principio ad *impossibilia nemo tenetur*, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto non può riguardare i documenti irreperibili (v. tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 luglio 2018 n. 44), spettando all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, come nella fattispecie concreta.

L'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all'Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti" (Consiglio di Stato, Sez. III, -OMISSIS-.10.2021, n. 6822,

Il ricorso deve pertanto essere parzialmente rigettato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte dichiara l'improcedibilità del medesimo per cessazione della materia del contendere e in parte lo rigetta per inesistenza materiale della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

L'..... formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutta la documentazione previdenziale di, dell'istante e titolare dell'assegno di mantenimento posto a suo carico.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale dava atto di aver accolto l'istanza di accesso in esame.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del provvedimento del, a cui aveva fatto seguito il provvedimento di confisca datato di un motociclo di sua proprietà, al fine di verificarne la corretta notificazione.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Regione

FATTO

Il e, successivamente, il, in qualità di difensore della Società S.r.l., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli relativi ai procedimenti autorizzativi delle localizzate nel Comune di

Il l'Amministrazione resistente comunicava di aver notificato alla S.r.l., in qualità di controinteressata, l'istanza in esame e faceva presente che la procedura ambientale era ancora pendente presso il Ministero dell'Ambiente.

Il la ricorrente reiterava l'originaria richiesta di accesso sul rilievo che la controinteressata non aveva manifestato alcuna opposizione e che non si comprendevano le motivazioni circa l'assenza di documentazione (per essere il procedimento autorizzativo ancora pendente presso il Ministero dell'Ambiente), stante la piena operatività delle turbine.

A fronte di tali precisazioni, l'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale dava atto di aver provveduto all'ostensione di tutti gli atti richiesti, rilevando che tutta la documentazione era comunque reperibile anche tramite sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (e, segnatamente, sul Portale delle valutazioni ambientali) al link va.mite.gov.it.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle

amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Regione

FATTO

Il e, successivamente, il, in qualità di difensore della Società S.r.l., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi ai procedimenti autorizzativi delle localizzate nel Comune di

Il l'Amministrazione resistente comunicava di aver notificato alla S.r.l., in qualità di controinteressata, l'istanza in esame e che la procedura ambientale era ancora pendente presso il Ministero dell'Ambiente.

Il la ricorrente reiterava l'originaria richiesta di accesso sul rilievo che la controinteressata non aveva manifestato alcuna opposizione e che non si comprendevano le motivazioni circa l'assenza di documentazione (per essere il procedimento autorizzativo ancora pendente presso il Ministero dell'Ambiente), stante la piena operatività delle turbine.

A fronte di tali precisazioni l'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale si dava atto di aver provveduto all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione, al fine di assicurare la tutela giurisdizionale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, come nella Regione

La Commissione, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti: a) comunicazione di reato/richiesta di procedimento ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. inclusiva della richiesta di procedibilità/non procedibilità dell'Ufficiale autore delle condotte verbali; b) atti finalizzati a ricercare le cose e le tracce pertinenti al reato, alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti ed eventuali atti svolti d'iniziativa, correlati ai fatti sopra rappresentati.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso in ragione della genericità dall'istanza e del fatto che *«stante l'attinenza a procedimenti penali in corso a carico di personale militare dipendente, l'ostensione degli atti di cui trattasi dovrà essere posta al vaglio della competente Autorità giudiziaria»*.

Avverso tale rifiuto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione depositava nota con la quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego opposto e, in particolare, la pendenza di procedimento penale per i fatti denunciati dalla ricorrente.

La Commissione nella seduta del faceva presente che secondo il suo orientamento ormai costante, in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura, ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospendeva la decisione, invitando la amministrazione adita a richiedere il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio venivano interrotti. i termini di legge.

Perveniva in data nota dell'Amministrazione che allegava parere favorevole al rilascio della Procura Militare presso il Tribunale Militare di

Acquisito il parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di, l'Amministrazione resistente - valutata, nell'individuazione della documentazione cui consentire l'accesso, la pertinenza alla posizione soggettiva della parte ricorrente – ha trasmesso con provvedimento del

all'istante solo gli atti riconducibili alla categoria di cui al punto sub b) dell'istanza di accesso e non quelli di cui al punto a), non avendo rilevato i presupposti per dare corso all'accesso.

DIRITTO

La Commissione, stante quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene opportuno, al fine di garantire il contraddittorio tra le parti, invitare la ricorrente a trasmettere alla Commissione sintetiche osservazioni in merito al provvedimento sopravvenuto nel corso del presente giudizio datato

Nelle more della predetta acquisizione, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale della Capitaneria di Porto

FATTO

Il,, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del dispaccio n. del

L'Amministrazione resistente dava riscontro all'istanza.

La rileva che l'ostensione degli atti era avvenuta in assenza dei dati identificativi del documento e, pertanto, adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dell'indicata omessa comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale dava atto che *«In dataè stata inviata copia della nota prot. n. del, corredata anche del foglio di trasmissione con gli estremi identificativi, corrispondenza peraltro già inviata all'interessata al recapito PEC personale».*

Ha fatto presente che nel caso di specie *“in esito ad un'ulteriore domanda di accesso della ricorrente del, con nota del, la ricorrente ha ricevuto nuovamente la citata nota del, corredata degli elementi identificativi richiesti ed in uno all'attestazione di avvenuta consegna alla propria casella di posta elettronica certificata.”*

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso alla Commissione contiene, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso.

Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha già ottenuto per ben due volte la documentazione richiesta e non evidenzia neppure nel ricorso il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90, affermandosi genericamente che i documenti servono al fine di esercitare i diritti riconosciuti dalle norme positive alle donne vittime di violenza.

Sul punto, la Scrivente rileva che il diritto di accesso – ampiamente riconosciuto dalla normativa vigente, per finalità di trasparenza ed effettività della tutela – deve essere esercitato con modalità che non si traducano in intralcio dell'attività amministrativa, come evidenziato dal limite, riconducibile agli articoli 24, comma 3 e 1, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, nonché dai principi generali in tema di abuso del diritto, nei termini riconducibili agli articoli 17 CEDU e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza).

Altrimenti acquista carattere ostruzionistico, sostanzialmente assimilabile al non consentito controllo generalizzato dell'attività delle pubbliche amministrazioni (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122).

L'art. 1 L. 07/08/1990, n. 241 recante "Principi generali dell'attività amministrativa" al comma 2-bis prescrive che *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*.

Inoltre, la Commissione osserva nella redazione dei ricorsi ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto i ricorsi devono redatti in maniera chiara e sintetica e non eccessivamente articolati (... pagine tra ricorso e documentazione allegata).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale della Capitaneria di Porto

FATTO

Il,, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'atto «"personale per" allegato al foglio protocollo nr. del, corredato dai dati identificativi dell'atto in arrivo alla Direzione Marittima» e dunque dell'atto sottoposto a cifratura con CMD (Carta Multiservizi difesa) e, pertanto, visionabile solo dal destinatario.

Il l'Amministrazione resistente dava riscontro all'istanza.

La rileva che l'ostensione degli atti era avvenuta in assenza dei dati identificativi del documento e, pertanto, adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dell'indicata omessa comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale dava atto che «una nota "personale per" contempla il ricorso a una nota di trasmissione (in chiaro) diretta al destinatario, su cui viene apposto il protocollo e la data di partenza, alla quale è allegata una nota che integra il contenuto della comunicazione che viene criptata elettronicamente in modo da permettere al solo destinatario la lettura del documento dopo aver inserito una chiave personale di decodifica, mediante lettore smart card e documento identificativo (c.d. CMD). Per quanto qui rileva, si riferisce che l'utilizzo della corrispondenza "personale per" non è in nessun caso ostativa alla piena accessibilità del documento da parte degli aventi diritto, rappresentando piuttosto solo una modalità di protezione dei dati personali legati alle circostanze oggetto del carteggio, a diretta tutela pertanto anche del diritto alla riservatezza della ricorrente». Nella nota si precisa, ulteriormente, che «L'accesso non integrale al documento risponde alla necessità di contemperare il diritto della ricorrente ad avere piena contezza della (sola) documentazione che la riguarda direttamente, con la necessità di tutelare dati personali di terzi, nel perimetro delle prerogative e delle attribuzioni del comando».

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso alla Commissione contiene, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso.

Nella fattispecie concreta, parte ricorrente ha già ottenuto per ben due volte la documentazione richiesta e non evidenzia neppure nel ricorso il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, affermandosi genericamente che i documenti servono al fine di esercitare i diritti riconosciuti dalle norme positive alle donne vittime di violenza.

Sul punto, la Scrivente rileva che il diritto di accesso – ampiamente riconosciuto dalla normativa vigente, per finalità di trasparenza ed effettività della tutela – deve essere esercitato con modalità che non si traducano in intralcio dell'attività amministrativa, come evidenziato dal limite, riconducibile agli articoli 24, comma 3 e 1, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, nonché dai principi generali in tema di abuso del diritto, nei termini riconducibili agli articoli 17 CEDU e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza).

Altrimenti acquista carattere ostruzionistico, sostanzialmente assimilabile al non consentito controllo generalizzato dell'attività delle pubbliche amministrazioni (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122).

L'art. 1 L. 07/08/1990, n. 241 recante “Principi generali dell'attività amministrativa” al comma 2-bis prescrive che *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.

Inoltre, la Commissione osserva nella redazione dei ricorsi ci si deve attenere al principio di sinteticità degli atti di giudizio, in quanto i ricorsi devono redatti in maniera chiara e sintetica e non eccessivamente articolati (... pagine tra ricorso e documentazione allegata).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Non luogo a provvedere, perché non si tratta di ricorso.

.....

PEC:

.....

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI -

.....

PEC:

.....

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI -

.....

PEC:

.....

COMANDO LEGIONE CARABINIERI

"....."

PEC:

.....

COMANDO GENERALE ARMA DEI
CARABINIERI

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - (7 - CHIUSURA BIS) e (8) c/ COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI – - COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI – - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "....." - Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., registrata al protocollo DICA n. del, con la quale si lamenta la “mancata ottemperanza dell'Amministrazione resistente alla pronuncia (Decisione nr./.....)”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione/..... del - prot. DICA del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Non luogo a provvedere non si tratta di ricorso alla Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, presentava all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione: Prefettura

FATTO

I Sigg. e, avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, hanno presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante gli istanti venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti, in quanto parti del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra per il tramite di un caf/patronato presentava telematicamente istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.l. 19 maggio 2020, n. 34, in favore della Sig.ra, presso la Prefettura di, che comunicava all'istante l'avvio del procedimento con il numero di protocollo

Successivamente l'interessata ha presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parti del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., per il tramite del proprio difensore, formulava un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato nel suo interesse, finalizzato all'emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parti del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISTITUTO Scolastico di e

FATTO

La Sig.ra deduce di aver formulato un'istanza di accesso diretta a conoscere una serie di atti e documenti relativi alla sua mancata conferma come docente di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “.....” alla quale pure l'istanza era diretta, ha depositato una nota nella quale rilevava di non aver ricevuto nessuna istanza di accesso.

La Commissione, nella seduta del, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che la ricorrente producesse copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduceva di aver trasmesso l'istanza di accesso ai due Istituti (che non risultavano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono stati interrotti.

La ricorrente ha eseguito l'incombente ed ha allegato le ricevute di accettazione e consegna delle PEC, risalenti al

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente la posizione della ricorrente, in relazione ai quali la stessa vanta un interesse qualificato – ed anche difensivo – in considerazione della mancata conferma come docente di

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Ufficio di esecuzione penale esterna di

FATTO

La Sig.ra, funzionario presso l'Amministrazione resistente, formulava un'istanza di accesso, in data, con la quale ha chiesto "*il rilascio di copia, previo pagamento dei diritti di segreteria, di tutti gli atti e/o documenti fondanti l'emanazione della determina n. /.....*", con la quale era stata determinato il suo trattamento economico per alcuni periodi di malattia, ai sensi dell'art. 71 del d.l. 112/2008.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, perché asseritamente mancante di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano, sulla cui sussistenza è costante l'avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale – come quelli richiesti che riguardano il proprio trattamento economico in caso di malattia - senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso è, in questo caso, di per sé sufficientemente circoscritta e l'interesse risulta qualificato *in re ipsa*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, avendo in corso una procedura finalizzata all'emersione dal lavoro irregolare, ha presentato all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Sanitaservice ASL s.r.l.

FATTO

La Sig.ra, avendo ottenuto un'ordinanza di assegnazione da parte del Trib. del a carico della ASL S.r.l. (società *in house* della locale ASL), nell'ambito di un pignoramento presso terzi ai danni del Sig., dipendente della struttura sanitaria, formulava delle contestazioni in ordine alla trattenute stipendiali finalizzate all'esecuzione dell'ordinanza e chiedeva di accedere ad una serie di documenti del suo debitore (buste paga etc...)

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La società pubblica ha presentato una memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) per "per "pubblica amministrazione", si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società non osta, in generale, all'applicazione della disciplina del diritto di accesso che si riferisce anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, "*limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*".

Ciò posto, nel caso di specie, appare dubbia la riconducibilità dell'istanza di accesso al perimetro normativo delineato in quanto l'istanza non appare connessa alle funzioni pubblicistiche della società in house della ASL, bensì a quelle meramente gestorie dell'esecuzione di un ordine giudiziale di assegnazione di somme.

In ogni caso la Commissione rileva che il ricorso sarebbe comunque inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004,

non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, Sig. di, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuato al momento della presentazione dell'istanza stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il Sig., unitamente ad altro personale della Guardia di Finanza, avendo presentato istanza di trasferimento nella Regione e lamentando degli errori nell'attribuzione/calcolo dei punteggi assegnati, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al Piano nazionale degli impieghi "per bandi"-anno

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha riproposto l'istanza alla quale l'Amministrazione ha fornito riscontro espresso confermando il diniego ed avverso tale provvedimento l'interessato adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto non risulta impugnato nei termini il primo provvedimento di diniego del, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi, come dedotto dall'Amministrazione nel provvedimento espresso impugnato in questa sede.

Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza in base alla quale la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). È stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099), circostanza che nella specie non ricorre.

Il ricorso alla Commissione è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di

FATTO

Il Sig. presentava, in data, all'Accademia di Belle Arti di, dove ha svolto presso la Scuola di (.....) l'incarico di docente di per gli anni accademici-.....,-..... e-....., richiesta formale di visione ed estrazione di copia della documentazione relativa alla gestione didattica, ai piani di studio e ai progetti di ricerca per gli a.a.....-.....,-..... e-..... presso la stessa Accademia.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Accademia ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, ritiene il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato il silenzio rigetto decorsi trenta giorni e dunque il 21 novembre 2022, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, mentre il ricorso alla Commissione (del 16/1/2023) è stato proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il Sig., unitamente ad altro personale della Guardia di Finanza, avendo presentato istanza di trasferimento nella Regione e lamentando degli errori nell'attribuzione/calcolo dei punteggi assegnati, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al Piano nazionale degli impieghi "per bandi – anno".

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha riproposto l'istanza alla quale l'Amministrazione ha fornito riscontro espresso confermando il diniego ed avverso tale provvedimento l'interessato adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto non risulta impugnato il primo provvedimento di diniego del, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi, come dedotto dall'Amministrazione nel provvedimento espresso impugnato in questa sede.

Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza in base alla quale la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). È stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099), circostanza che nella specie non ricorre.

Il ricorso alla Commissione è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente: Corporazione dei Piloti del e

contro

Amministrazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di

FATTO

La Corporazione dei Piloti del e di formulavano un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione relativa ad un'inchiesta della Direzione Marittima di, riguardante un sinistro verificatosi nella banchina “..... ..” del Porto di, quando era in servizio, con funzioni di controllo, il

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando trattarsi di fascicolo trasmesso alla competente Procura della Repubblica e, dunque, sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Avverso il diniego opposto all'istanza di accesso in questione il ricorrente, unitamente alla Corporazione, ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione richieda all'Autorità Giudiziaria se la documentazione richiesta sia assoggettata a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante, non essendo sufficiente, ai fini della sottrazione all'accesso di un documento amministrativo, la mera trasmissione degli atti alla Procura oppure la notizia dell'esistenza di un procedimento penale, in mancanza di ulteriori precisazioni in ordine al regime di segretezza degli atti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Ufficio di esecuzione penale esterna di

FATTO

La Sig.ra, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava un'istanza di accesso, con la quale ha chiesto "*tutti gli atti e/o documenti fondanti l'emanaazione della determina n. 5 ter/2022*", con la quale era stata determinato il suo trattamento economico per alcuni periodi di malattia, ai sensi dell'art. 71 del d.l. 112/2008.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, perché asseritamente mancante di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano, sulla cui sussistenza è costante l'avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale – come quelli richiesti che riguardano il proprio trattamento economico in caso di malattia - senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso è, in questo caso, di per sé sufficientemente circoscritta e l'interesse risulta qualificato *in re ipsa*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'adempimento di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

Il sig., legale rappresentante della "..... S.R.L.S.", ha presentato alla Compagnia Guardia di Finanza di, richiesta formale di visione/estrazione di copia di una serie di documenti concernenti un accesso della GDF per una verifica fiscale sulla società.

Avverso il parziale rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) il diritto di accesso è escluso "*b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano*", disposizione che è stata interpretata nel senso che la sottrazione all'accesso opera finché il procedimento tributario non sia definito (con l'emissione dell'atto impositivo, circostanza che non consta nella fattispecie).

Inoltre, la Guardia di Finanza ha invocato a sostegno del diniego l'art. 4 del D.M. 603/1996, atto regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare dovendosi a tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: ENAC

FATTO

La Dott.ssa formulava all'ENAC un'istanza di accesso alla prova scritta sostenuta, a criteri di valutazione e punteggi attribuiti in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami di posti di funzionario nei ruoli dell'Enac, pubblicato sulla G.U. n. del al quale ha preso parte.

Formatosi silenzio-rigetto ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte della procedura in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Viene, inoltre, in rilievo un interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:S.r.l.

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di

FATTO

La società ricorrente ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso, in data, finalizzata a conoscere la documentazione formata a seguito di una precedente richiesta del afferente al rilascio di *"...copia della certificazione dell'intervento effettuato in data presso l'immobile della S.r.l., sito in,della"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la società ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di avere rivalutato la situazione rendendo accessibile la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig. formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso ai seguenti documenti: “ 1) *documentazione inviata al V.s. ufficio dalla Questura*; 2) *il verbale della seduta in cui è stato reso il parere*; 3) *l'attività istruttoria svolta ed i relativi esiti*; 4) *il parere reso*”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig. formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva di aver *“provveduto a trasmettere al medesimo, a codesta Commissione e, per dovuta conoscenza, alla Questura competente la documentazione inerente al procedimento di cui trattasi?”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

La Sig.ra formulava all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso ai documenti riferibili al Sig., ex coniuge e finalizzata, in particolare, a conoscere i documenti reddituali e finanziari deducendo, a riguardo, che a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche, è sua intenzione intraprendere una richiesta di revisione delle condizioni divorzili.

In data (prot.) l'Ufficio inviava comunicazione al controinteressato che, nei termini perentori previsti, rispondeva non sollevando obiezioni, ma nel contempo richiedeva anch'esso accesso agli atti nei confronti della Sig.ra

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessata si è rivolta alla Commissione.

L'Agenzia ha depositato una memoria nella quale deduce che l'Ufficio Territoriale di ha accolto l'istanza e fornito le copie delle dichiarazioni dei redditi (Mod. 730) presentate dal Sig. per gli anni di imposta, e e copie delle Certificazioni Uniche relative alle stesse annualità.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Agenzia ritiene il ricorso sia in parte divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla presentazione del ricorso.

Per il resto, atteso che l'istanza di accesso era finalizzata anche ad avere contezza dei rapporti finanziari intrattenuti dal controinteressato con gli Istituti di credito e con gli operatori finanziari che pervengono all'Agenzia delle Entrate, il ricorso appare meritevole di accoglimento in adesione all'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 25 settembre 2020 in base al quale le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione di

documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, e indipendentemente dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.

PQM

La Commissione dichiara in parte la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il sig., avendo in corso un procedimento finalizzato alla emersione dal lavoro irregolare, avendo ricevuto comunicazione di un preavviso di rigetto, a causa della sussistenza di decreto di espulsione emesso dalla prefettura di, formulava a quest'ultima un'istanza di accesso agli atti per verificare, appunto, la sussistenza di decreti di espulsione e segnalazioni per l'area Schengen a suo carico.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ivi compresi il decreto di espulsione e gli altri atti ostativi all'accoglimento dell'istanza, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Resta inteso che l'Amministrazione potrà non consentire l'accesso alla documentazione per la quale sussista una specifica sottrazione sulla base di disposizioni di legge o regolamentari fondanti l'esclusione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Ufficio di esecuzione penale esterna di

FATTO

La Sig.ra, in servizio presso l'Amministrazione resistente, formulava un'istanza di accesso, con la quale ha chiesto tutti gli atti e/o documenti fondanti l'emanazione della determina n. /....., con la quale era stata determinato il suo trattamento economico per alcuni periodi di malattia, ai sensi dell'art. 71 del d.l. 112/2008.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso perché asseritamente mancante di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano, sulla cui sussistenza è costante l'avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale – come quelli richiesti che riguardano il proprio trattamento economico in caso di malattia - senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso è, in questo caso, di per sé sufficientemente circoscritta e l'interesse risulta qualificato *in re ipsa*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il Sig., unitamente ad altro personale della Guardia di Finanza, avendo presentato istanza di trasferimento nella Regione e lamentando degli errori nell'attribuzione/calcolo dei punteggi assegnati, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al Piano nazionale degli impieghi "per bandi - anno".

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha riproposto l'istanza alla quale l'Amministrazione ha fornito riscontro espresso confermando il diniego ed avverso tale provvedimento l'interessato adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto non risulta impugnato il primo provvedimento di diniego del, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi, come dedotto dall'Amministrazione nel provvedimento espresso impugnato in questa sede.

Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza in base alla quale la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). È stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099), circostanza che nella specie non ricorre.

Il ricorso alla Commissione è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il Sig., unitamente ad altro personale della Guardia di Finanza, avendo presentato istanza di trasferimento nella Regione e lamentando degli errori nell'attribuzione/calcolo dei punteggi assegnati, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al Piano nazionale degli impieghi "per bandi-anno".

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha riproposto l'istanza alla quale l'Amministrazione ha fornito riscontro espresso confermando il diniego ed avverso tale provvedimento l'interessato adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto non risulta impugnato il primo provvedimento di diniego del, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi, come dedotto dall'Amministrazione nel provvedimento espresso impugnato in questa sede.

Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza in base alla quale la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). È stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099), circostanza che nella specie non ricorre.

Il ricorso alla Commissione è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di

FATTO

La Sig.ra proprietaria di un terreno nel Comune di ed allo stesso locato ad uso discarica comunale, deducendo la mancata corresponsione dei canoni di locazione ed, altresì, la mancata restituzione del bene, previa bonifica, ha presentato un'istanza di accesso a tutti gli atti e documenti riguardanti il rapporto contrattuale e comunque connessi alla destinazione del bene.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione ritiene il ricorso fondato.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato atteso che l'istante è proprietaria dell'immobile sul quale deduce essere sorte contestazioni, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

Il Sig. formulava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rileva di aver *“provveduto a trasmettere al medesimo [ricorrente], a codesta Commissione e, per dovuta conoscenza, alla Questura competente la documentazione inerente al procedimento di cui trattasi”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere la documentazione attestante la sua presenza in Italia al momento in cui fece ritorno in, A sostegno dell'istanza deduceva di aver richiesto un visto di reingresso in quanto il suo permesso di soggiorno era *medio tempore* scaduto, non potendo, quindi, far rientro in Italia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura deduce di non essere in possesso di documenti riguardanti l'istante ma che il titolo di soggiorno fu emesso dalla Questura di

DIRITTO

La Commissione, vista la nota della Questura di, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione provveda a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Questura di, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 affinché quest'ultima si possa pronunciare sull'istanza di accesso, dandone comunicazione all'interessato.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per decisione del gravame.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Questura di, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: ANAS S.p.a.

FATTO

Il Sig., avendo prestato la propria attività lavorativa per l'ANAS S.p.a. con contratto a tempo determinato, ha formulato una istanza di accesso finalizzata ad avere copia della relazione di valutazione sull'attività svolta, redatta dagli Uffici competenti della Struttura di

Dopo il rigetto della prima istanza, perché carente di motivazione, l'interessato reiterava l'istanza di accesso e l'ANAS dichiarava inammissibile questa nuova istanza perché meramente reiterativa della precedente già respinta.

Avverso il rigetto della sua istanza, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La società pubblica, ha presentato memoria.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) per "per "pubblica amministrazione", si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società non osta, in generale, all'applicazione della disciplina del diritto di accesso che si riferisce anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, *"limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*.

Ciò posto, nel caso di specie, l'istanza di accesso non appare riconducibile al perimetro normativo delineato in quanto l'istanza non appare connessa alle funzioni pubblicistiche dell'ANAS, bensì a quelle meramente gestorie di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'istante.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il Sig., unitamente ad altro personale della Guardia di Finanza, avendo presentato istanza di trasferimento nella Regione e lamentando degli errori nell'attribuzione/calcolo dei punteggi assegnati, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al Piano nazionale degli impieghi "per bandi"-anno

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha riproposto l'istanza alla quale l'Amministrazione ha fornito riscontro espresso confermando il diniego ed avverso tale provvedimento l'interessato adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto non risulta impugnato il primo provvedimento di diniego del, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi, come dedotto dall'Amministrazione nel provvedimento espresso impugnato in questa sede.

Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza in base alla quale la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). È stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099), circostanza che nella specie non ricorre.

Il ricorso alla Commissione è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ipsia

FATTO

Il Sig., già docente dell'Istituto resistente, ha presentato un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della denuncia presentata a suo carico dalla Dirigente scolastica dell'Istituto medesimo. L'Amministrazione ha negato l'accesso "*in quanto la denuncia in questione è depositata presso l'Ufficio dell'Autorità Giudiziaria adita per giusta competenza*".

Avverso il diniego opposto all'istanza di accesso in questione il ricorrente, unitamente alla Corporazione, ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione richieda all'Autorità Giudiziaria se la documentazione richiesta sia assoggettata a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera presentazione della denuncia all'A.G., in mancanza di ulteriori precisazioni in ordine al regime di segretezza degli atti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., per il tramite del proprio difensore, formulava un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato nel suo interesse e finalizzato all'emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parti del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., per il tramite del proprio difensore, formulava un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato nel suo interesse e finalizzato all'emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parti del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., per il tramite del proprio difensore, formulava un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato nel suo interesse e finalizzato all'emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parti del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Trasmesso al Difensore civico

Ricorrente: – Segretario Provinciale

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA -
Centro di Coordinamento dei Servizi

FATTO

L'Organizzazione sindacale ha formulato un'istanza di accesso diretta a prendere visione e/o ottenere copia dei di alcuni documenti indicati nella nota n...../..... del

Avverso il rigetto della sua istanza, la ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato un'articolata memoria nella quale, tra l'altro, rileva che *“...per il prossimo è stata fissata dall'Amministrazione – e ne è stata data comunicazione con formale invito a tutte le OO.SS., compresa quella rappresentata dal Ricorrente (all. 2 e 3) – la data per la verifica ed il confronto semestrale di cui agli artt. 5 e 19 dell'..... Poiché, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del richiamato, nei dieci giorni che precedono la verifica, l'Amministrazione invia alle OO.SS. i prospetti riepilogativi dei dati rilevanti e mette a disposizione la documentazione relativa (per consolidata consuetudine ispirata ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, anche quella necessaria per il confronto di cui all'art. 19 dell'..... il cui termine di ostensione e di sole 48 ore prima dell'incontro), garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa, (e, successivamente, ai sensi della L. n. 241 del 1990). È pertanto di tutta evidenza che il ricorrente potrà avere accesso – o potrebbe già aver avuto accesso, dall'..... p.v. - a tutti i documenti richiesti nell'istanza rigettata dall'Amministrazione, essendogli riconosciuto il diritto di accesso in occasione dell'incontro semestrale già calendarizzato e, “in re ipsa” ai sensi della legge 241 del 1990, successivamente all'incontro semestrale”.*

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione chiarisca se, effettivamente, nell'ambito del confronto con i Sindacati menzionato nella memoria, sia stato consentito l'accesso alla documentazione e che il ricorrente, dal canto suo, precisi se ed in relazione a quali specifici documenti oggetto dell'istanza, permanga l'interesse all'accesso, tenuto conto degli accadimenti descritti dall'Amministrazione successivamente alla presentazione del ricorso.

Medio tempore i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Trasmesso al Difensore civico

Ricorrente:, e

contro

Amministrazione: Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
.....

FATTO

I Sigg. e, in proprio ed anche per il proprio figlio minore
....., avendo in corso un procedimento diretto all'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione
speciale, formulavano un'istanza di accesso agli atti del procedimento, diretta alla Commissione
territoriale competente "*al fine di valutare il percorso difensivo più appropriato (impugnativa contro il diniego, ricorso
all'autorità giudiziaria competente per chiedere l'accertamento del diritto, ecc...)*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, gli interessati adivano la
Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti
nel fascicolo del procedimento riguardante gli istanti, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso
ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti, in quanto parti del procedimento in questione, hanno
diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza
di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Non luogo a provvedere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il Sig., unitamente ad altro personale della Guardia di Finanza, avendo presentato istanza di trasferimento nella Regione e lamentando degli errori nell'attribuzione/calcolo dei punteggi assegnati, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al Piano nazionale degli impieghi "per bandi - anno".

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha riproposto l'istanza alla quale l'Amministrazione ha fornito riscontro espresso confermando il diniego ed avverso tale provvedimento l'interessato adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto non risulta impugnato il primo provvedimento di diniego del, restando irrilevante la successiva reiterazione dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi, come dedotto dall'Amministrazione nel provvedimento espresso impugnato in questa sede.

Viene, pertanto, in rilievo la giurisprudenza in base alla quale la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). È stato altresì precisato che non si ha diniego meramente confermativo allorché la successiva istanza di accesso sia fondata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all'accesso (Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n. 5099), circostanza che nella specie non ricorre.

Il ricorso alla Commissione è stato dunque proposto quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig., avendo in corso una procedura finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, presentava all'ufficio della competente Prefettura una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig....., per il tramite del proprio difensore, formulava un'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato nel suo interesse e finalizzato all'emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P.

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso avente ad oggetto: 1) la richiesta di accesso alla mail e relazione di presentazione delle attività del; 2) ogni ulteriore atto venuto ad esistenza dopo il, con particolare riferimento agli accertamenti anni e/o successivi.

A sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto di voler documentare, un diverso tenore patrimoniale e reddituale della sua controparte nell'ambito del giudizio di separazione pendente tra i coniugi.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto un provvedimento espresso di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al quale l'istante ha prodotto una integrazione del ricorso.

L'Agenzia ha depositato memoria. Anche la controinteressata ha presentato memoria, ma solo in relazione all'originario ricorso, non constando la notifica della integrazione dello stesso.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che dopo l'originario ricorso alla Commissione è sopravvenuto un provvedimento espresso di diniego di accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, corredato di motivazioni, ricevuto il quale il ricorrente ha depositato una integrazione del ricorso – senza che di essa consti la notifica alla controinteressata – ritiene opportuno disporre un rinvio della decisione al prossimo *plenum*, al fine di garantire il diritto di difesa di quest'ultima, mandando alla Segreteria per la comunicazione della nuova data di trattazione del ricorso unitamente all'integrazione dello stesso anche alla controinteressata.

Resta impregiudicata ogni decisione anche in ordine all'ammissibilità del ricorso e della sua integrazione.

PQM

La Commissione dispone il rinvio della decisione. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

La Sig.ra, ha presentato all'ufficio dell'INPS una richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente l'attribuzione in suo favore dell'indennità NASPI. Contestualmente ha chiesto l'accesso ai propri dati personali ai sensi della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato una nota nella quale ricostruisce la vicenda ed allega uno scambio di corrispondenza tra le parti rilevando che *"...in data veniva fornito ulteriore riscontro evidenziando l'assenza di protocollo informatico di presentazione della domanda telematica di indennità NASPI e l'impossibilità di accesso ad alcun procedimento amministrativo in quanto mai iniziato"*. La ragione risiederebbe nella mancanza di un codice fiscale dell'interessata, dotata solo di un codice provvisorio.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato, nella parte in cui l'istanza era finalizzata ad accedere al fascicolo riguardante l'indennità NASPI, atteso che l'INPS ha dichiarato che non esiste nessuna domanda e nessun procedimento a nome dell'interessata.

Il ricorso alla Commissione è, per il resto, inammissibile nella parte in cui l'istanza del ricorrente non è stata proposta ai fine di ottenere l'accesso ad atti o documenti amministrativi, bensì per avere accesso ai propri dati personali, sulla base del GDPR e del Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Sotto tale profilo, se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non è conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali, in quest'ultimo caso mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#).

Questa Commissione, quindi, non è competente, *in parte qua*, ad esaminare il ricorso proposto esulando la fattispecie dalla disciplina dell'accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione rigetta, in parte, il ricorso, dichiarandolo per il resto inammissibile.

.....

PEC:

QUESTURA DI

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - c/ Questura di, Decisione del

In riscontro all'istanza del Signor registrata al protocollo DICA n. del u.s., con la quale si lamenta la “mancata ottemperanza dell'Amministrazione resistente alla pronuncia (Decisione del nr)”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del - prot. DICA del che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Signor, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Signor per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua richiesta di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, avendo ricevuto un preavviso di rigetto a causa della mancanza di precedenti titoli di soggiorno che, invece, deduce di possedere e dei quali, in particolare, chiede copia.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti, allo stato, nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al fine di ottenere copia dell'elenco del personale ATA utilizzato nei progetti e nelle attività retribuite con il fondo di istituto per l'anno scolastico/.....; criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative; verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse.

La richiesta era motivata come segue: *“dovendo verificare il pagamento per prestazioni retribuibili con il per conto della Nostra iscritta, presso l'I.C. la quale firma con noi il presente atto”*.

Parte resistente con nota del ha negato l'accesso per difetto di rappresentanza dell'iscritta in nome del quale l'O.S. dichiara di agire, atteso che alla suddetta istanza di accesso non era stato allegato il mandato della medesima all'Organizzazione Sindacale richiedente.

Contro tale diniego l'O.S. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

La questione all'esame della Commissione concerne la regolarità della presentazione dell'istanza di accesso effettuata da soggetto diverso da quello nel cui interesse si domandano i documenti. Sul punto si osserva che qualora, come nel caso di specie, l'istanza sia firmata anche dal soggetto in nome e per conto del quale si agisce, la stessa deve ritenersi imputabile direttamente anche a quest'ultimo. A tale riguardo il Giudice amministrativo ha invero affermato che: *“Occorre considerare in proposito come, qualora l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il successivo ricorso giurisdizionale (cfr. tar Campania, Napoli, VI, 18 febbraio 2016, n. 907)”*.

Tuttavia, oltre alla sottoscrizione da parte dell'interessato, è principio generale che le istanze rivolte all'amministrazione debbano essere corredate da documento di identità del richiedente. Sempre la giurisprudenza amministrativa, a tale proposito, ha statuito che: *“La ratio della previsione dell'onere di produrre, insieme alle istanze dirette alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche una copia del documento di identità (come in entrambi i casi è prescritto dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445/2000) è legata alla necessità, per l'Amministrazione, di identificare in modo certo il richiedente, visto che la semplificazione amministrativa consente di presentare le istanze anche non di persona, e il documento di identità diventa, quindi, l'unica modalità idonea a tal fine.*

Secondo il Collegio, in linea con altri precedenti (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 agosto 2018, n. 4959; sent. 26 marzo 2012, n. 1739), l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – autenticità legale alla sottoscrizione apposta in calce alla domanda e giuridica esistenza; si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della sottoscrizione dell'istanza, un collegamento tra l'istanza ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità dell'istante, l'imputabilità al soggetto che sottoscrive.

Ne consegue che l'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina una mera incompiutezza, idonea a far scattare il potere di soccorso da parte dell'Ente tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la giuridica inesistenza dell'istanza” (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 6 luglio 2020, n. 228).

Nel caso che occupa, risulta che il documento di identità dell'iscritta sia stato allegato al ricorso, ma non all'istanza di accesso, ragion per cui il diniego opposto da parte resistente, per quanto ultroneamente motivato in ragione del difetto di procura che, per i suesposti principi, non era necessaria, deve comunque ritenersi legittimo non avendo parte ricorrente allegato in sede procedimentale il documento di identità della propria iscritta e, di conseguenza, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della; Giunta Regionale della; Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della; Giunta Regionale del; Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del; Giunta Regionale della; Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della; Giunta Regionale della; Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della; Giunta Regionale della; Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della; Giudice Tutelare di; Ministero della Giustizia.

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data istanza di accesso ad una serie di documenti, quali linee e guida e circolari, attinenti al trattamento delle persone transex/intersex (cui il ricorrente appartiene) nelle case di reclusione.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza da parte delle amministrazioni resistenti, in data ha adito la Commissione contro i silenzi formati. Il ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiarito che non esistono protocolli di intesa con la Regione, la Regione e la Regione per la gestione di detenuti con particolari patologie invalidanti gravi. Il ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della ha riferito che i documenti sono inesistenti. La Regione ha invece depositato nota difensiva allegando due documenti afferenti l'oggetto della richiesta di accesso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione così disponeva: *“Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.*

Quanto alla Regione, stante l'avvenuta ostensione di quanto richiesto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto alla Giunta Regionale della e del, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per incompetenza, trattandosi di amministrazioni locali per le quali, in materia di accesso ai documenti amministrativi, è competente il Difensore civico istituito ed operante nelle suddette Regioni.

Quanto alla Regione, non essendo operante il Difensore Civico nel territorio Regionale ed al fine di colmare un vuoto di tutela, il ricorso può essere deciso nel merito. A tale riguardo nei limiti dell'esistenza dei documenti richiesti, il ricorso va accolto, vantando il ricorrente un interesse qualificato in tal senso.

Quanto al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della e della, stanti le memorie difensive pervenute, il ricorso non può trovare accoglimento per l'inesistenza di quanto domandato.

Con riferimento alle altre amministrazioni che non hanno depositato memoria difensiva, si invitano le stesse a chiarire se posseggano o meno quanto richiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione”.

Facendo seguito all'incombente istruttorio di cui alla decisione dello scorso, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della, ha chiarito di non possedere la documentazione richiesta. Analoga nota è pervenuta dal Ministero della Giustizia, dalla Regione, dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Regione, dal Giudice Tutelare di nonché dal Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'..... e delle

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alle amministrazioni che da ultimo, come riportato nelle premesse in fatto, hanno depositato note di adempimento all'incombente istruttorio, stante il contenuto delle medesime, il ricorso non può trovare accoglimento per l'inesistenza di quanto domandato.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio e in qualità di dipendente del Comune di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, richiesta di accesso preordinata ad ottenere copia "della nota n. del, trasmessa dal medico competente dell'Ente, riportante le valutazioni espresse dal sanitario circa le condizioni di salute dello scrivente che lo ammetterebbero alla proroga della propria prestazione lavorativa in Smart-Working/Lavoro Agile".

La domanda in questione veniva inoltrata dall'accedente in ragione della mancata concessione della proroga riferita allo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità smart working.

Parte resistente, con nota del u.s. ha sostanzialmente negato l'accesso, chiarendo che la nota oggetto della richiesta ostensiva conteneva semplici riferimenti normativi ma non accertamenti medici sulla persona dell'odierno ricorrente, e comunque deducendo che nella medesima nota era contenuto il riferimento alla condizione di colleghi che non rientravano "in uno dei 3 punti del decreto aiuti bis".

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, il diniego opposto da parte resistente non tiene conto della circostanza che, in disparte ogni valutazione sulla titolarità del diritto dell'accedente ad accedere alla modalità di svolgimento della propria attività lavorativa in modalità *smart working*, la nota del contiene un esplicito riferimento alla posizione del ricorrente. Tale profilo rende di per sé il Sig. titolare di interesse qualificato all'accesso e di conseguenza meritevole di accoglimento il ricorso, dato anche il carattere acausale del diritto di accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, istanza di accesso a tutti gli atti relativi alla procedura di esonero contributivo chiesto all'Ente resistente nonché eventuale provvedimento di rigetto.

Parte resistente non ha dato risposta alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver trasmesso i documenti richiesti dalla ricorrente in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e dell'avvenuta trasmissione alla odierna ricorrente di quanto dalla medesima domandato, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in più occasioni e da ultimo in data richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento di cui all'omologa del Tribunale di pronunciatisi in materia.

Parte resistente in data ha concesso l'accesso parzialmente, non ostendendo il documento attestante l'avvenuta notifica del decreto di omologa da parte del Tribunale di all'amministrazione resistente, peraltro rilevante ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per la concessione delle provvidenze richieste.

Contro tale parziale accesso la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di – Sezione di

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di dipendente dell'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alle copie di tutti i provvedimenti adottati a seguito degli avvii di procedimento trasmessi sino al mese di ed annessa documentazione a supporto, nonché copia delle iscrizioni all'Albo in sospeso al momento del passaggio di consegne avvenuto tra l'accedente ed il funzionario che, nel mese di, è subentrato all'odierna ricorrente. La richiesta non conteneva una specifica indicazione delle motivazioni poste a fondamento della medesima.

Parte resistente, dopo aver richiesto in data ed in via interlocutoria, di meglio specificare l'interesse sotteso alla domanda ostensiva, specificazione non inviata dalla Sig.ra, non riscontrava l'istanza.

Pertanto, in data, la Sig.ra ha adito la Commissione, impugnando una nota interna, trasmessa al, con la quale si forniva il proprio punto di osservazione in merito alla richiesta di accesso in questione ed al silenzio rigetto formatosi sulla stessa.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per la carenza di interesse della ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava l'irricevibilità del ricorso motivando come segue: *“In via preliminare, si rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/ o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, a fronte della richiesta di chiarimenti del indirizzata alla ricorrente alla quale non è seguita una specificazione puntuale dell'interesse medesimo, si è formato il silenzio rigetto in data e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato l'..... e dunque oltre i termini di legge concessi”*.

La Sig.ra contro tale decisione ha presentato ricorso per revocazione deducendo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la scrivente Commissione nella parte in cui ha dichiarato che alla richiesta di chiarimenti inoltrata dall'amministrazione alla ricorrente in punto di specificazione del proprio interesse

all'accesso, quest'ultima non aveva dato seguito alla medesima, laddove risultava che tale chiarimento fosse stato inviato in data all'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso per revocazione presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza della Commissione l'unico motivo che può rendere ammissibile l'istanza di riesame è l'allegazione di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 del c.p.c.

Ciò premesso, in effetti i chiarimenti in materia di interesse specifico all'accesso furono inviati dalla ricorrente in data Ciò rende meritevole di accoglimento il ricorso per revocazione in fase rescindente.

In fase rescissoria, poi, ritenendo che i termini per la formazione del silenzio siano cominciati a decorrere nuovamente dalla presentazione dei chiarimenti, può ricavarsi che il rigetto silenzioso si è formato in data e che il termine per la proposizione del ricorso è spirato il successivo, mentre il ricorso è stato presentato in data e dunque, in ogni caso, tardivamente.

Pertanto in fase rescissoria il ricorso non è meritevole di accoglimento, confermandosi in parte qua la precedente pronuncia di irricevibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, in fase rescindente lo accoglie e per l'effetto annulla la precedente decisione. In fase rescissoria lo respinge dichiarando comunque l'originario ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai modelli C redatti a carico dei seguenti documenti: 1) Modello C datato redatto a carico dei colleghi, e ai quali sarebbe stata riconosciuta la causa di servizio della infezione da Sars-Covid 19, a differenza di quanto invece accaduto per l'accidente.

Ciò in quanto anche l'odierno esponente ha contratto il virus in questione nello stesso periodo dei colleghi sopra menzionati, con i quali era stato a stretto contatto nel turno di tempo immediatamente precedente la positività al Covid-19.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione. I colleghi e, in qualità di controinteressati, hanno concesso la piena autorizzazione a concedere l'accesso ai propri modelli C. Al terzo controinteressato, viceversa, il ricorso risulta essere stato notificato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di cui appresso. Ed invero, il Sig., in virtù della prospettazione dei fatti posti a fondamento della propria istanza di accesso, ha evidenziato in astratto un interesse qualificato all'accesso.

Tale circostanza è sicuramente valida con riguardo ai Modelli C riferiti ai due controinteressati che hanno concesso l'autorizzazione all'ostensione di quanto domandato dal ricorrente.

Per ciò che attiene invece al controinteressato, per il quale non figura agli atti depositati analoga autorizzazione, valgono le seguenti considerazioni. L'accesso al modello C in questione, siccome idoneo a rivelare dati concernenti lo stato di salute di terze persone, deve tener conto della disposizione di cui all'articolo 60 del d. lgs. n. 196/2003 il quale stabilisce che: *“Quando il trattamento concerne dati idonei*

a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Tale disposizione, riguardante il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato.

Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Nel caso che occupa la mera enunciazione di finalità di tutela dei propri diritti posta alla base dell'istanza di accesso non appare idonea a far prevalere il diritto dell'accedente sulla protezione di dati idonei a rivelare lo stato di salute del controinteressato che non ha prestato la propria autorizzazione.

Dunque, *in parte qua*, il ricorso deve essere respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei limiti di cui in motivazione, in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte ed in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesi dall'Avv., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data a mezzo PEC istanza di accesso a tre certificati medici relativi a patologia da cui era affetto il defunto marito dell'accedente medesima. La richiesta era motivata da finalità di tutela in giudizio per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse alla morte del marito.

Parte resistente non riscontrava la domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi la Sig.ra ha depositato in data ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato in data ed il termine per la sua impugnazione è spirato in data, mentre il ricorso è stato depositato in data, e dunque fuori termine, ferma restando la facoltà per la ricorrente di presentare nuova istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'estratto contributivo dal in poi della Sig.ra, con la quale pende un giudizio di separazione, ad ogni documento attestante lo svolgimento di attività lavorativa da parte della medesima e ad ogni documento riguardante la percezione di indennità di disoccupazione, assegni familiari reddito di cittadinanza e simili. L'istanza veniva motivata a fini di tutela nell'ambito del giudizio di separazione menzionato.

Parte resistente, dopo aver comunicato di aver notiziato la controinteressata in ordine alla presentazione della richiesta di accesso, non ha dato riscontro nel merito alla domanda ostensiva.

Contro il silenzio rigetto formatosi, pertanto, il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva dando atto di aver trasmesso al ricorrente, in data u.s., la documentazione di interesse in proprio possesso oltre ad informazioni collegate a tale documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e dell'avvenuta trasmissione all'odierno ricorrente di quanto dal medesimo domandato, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, di professione docente ed in qualità di partecipante alla Procedura concorsuale straordinaria D.M. 108/2022, D.D.G. 1081/2022 e art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021 – Classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione di copia delle "documentazioni di, (nata il) attestanti i requisiti per l'accesso alla procedura concorsuale e altresì, la documentazione presentata al fine della valutazione dei titoli aggiuntivi (per es. titoli accademici, scientifici, professionali di servizio)".

L'odierna ricorrente ha così esplicitato la motivazione della propria domanda ostensiva: "*la presente richiesta si fonda sulla legittimità della scrivente a esercitare il diritto di accesso agli atti per aver partecipato al summenzionato concorso*".

In data l'amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendolo preordinato ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso ai sensi della disposizione da ultimo citata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, trattandosi di accesso riconducibile nel paradigma dell'accesso endoprocedimentale e vantando la ricorrente un interesse qualificato in ragione delle motivazioni poste a fondamento della domanda di accesso. Ed invero, nel caso che occupa, la ricorrente ha preso parte alla procedura che ha, infine, portato alla pubblicazione della relativa graduatoria non risultando vincitrice. In tale prospettiva la disposizione posta a fondamento del diniego appare evocata a sproposito, essendo orientamento consolidato sia di questa Commissione che del Giudice amministrativo, quello per cui il partecipante ad una procedura comparativa, sia pure con alcune

limitazioni, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione concorsuale, dovendosi ritenere *in re ipsa* la sussistenza di un interesse qualificato che, per ciò solo, esclude che si possa applicare la norma di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato –

FATTO

La Sig.ra, dirigente scolastica in quiescenza dal, a seguito della nota della Ragioneria Territoriale dello stato di protocollo N° avente come oggetto “*recupero credito erariale dell'importo netto di euro costituitosi sulla partita fissa n°.....*” e dopo avere attentamente controllato gli estratti conto della propria banca dai quali si evince che nessuna somma è stata da lei percepita, ha inoltrato all'amministrazione resistente in data, richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990.

In particolare con tale istanza la Sig.ra ha chiesto di poter accedere a: “1) *Nota Ragioneria dello Stato prot.N. del trasmessa all'USR 2) Decreti USR ambito terr, di -Uff.II protocolli n. del e del 3) Copia dei mandati di pagamento da voi inoltrati presso la sua banca 4) Nota prot. n./ -Uff. coord. legisl. del Ministero*”.

L'amministrazione resistente non ha riscontrato l'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo di non aver evaso l'istanza di accesso a causa di un disguido e allegando la documentazione richiesta dalla ricorrente, senza tuttavia trasmetterla a quest'ultima.

L'odierna ricorrente ha così esplicitato la motivazione della propria domanda ostensiva: “*la presente richiesta si fonda sulla legittimità della scrivente a esercitare il diritto di accesso agli atti per aver partecipato al summenzionato concorso*”.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria depositata dall'amministrazione resistente e dei documenti alla stessa allegati, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per inviare i documenti allegati dalla ragioneria Territoriale dello Stato alla ricorrente, cui non risulta indirizzata la nota del u.s..

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la segreteria a trasmettere gli allegati trasmessi da parte resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per – I.P.S.I.A.-.....

FATTO

La Sig.ra, docente di presso l'Istituto resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in indirizzo in data, in proprio e nella suddetta qualità, istanza di accesso alla denuncia sporta nei propri confronti dalla Dirigente Scolastica di Istituto, motivandola a fini difensivi.

Parte resistente lo stesso rigettava la richiesta invitando l'accedente a rivolgersi all'autorità giudiziaria, senza null'altro specificare.

Contro tale diniego la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

La Commissione rileva che non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale, potendosi registrare casi in cui la denuncia è presentata dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative; in altri casi, qualora l'amministrazione agisca nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall'ordinamento, gli atti redatti sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/1990.

Nel caso che occupa si ricade nella prima delle due fattispecie sopra compendiate e, pertanto, vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale Circolo –

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver ricevuto una contestazione di addebito disciplinare dall'amministrazione resistente e, di conseguenza, di aver richiesto in data l'accesso ai seguenti documenti: *“Copia della comunicazione online, tempestiva, con data e numero di protocollo del procedimento disciplinare avviato, inviata all'Ispettorato della Funzione Pubblica secondo quanto previsto dalla nota MIUR prot. che richiama le precedenti circolari MIUR n prot. e Direttiva Min. Rif. e Innovazione P.A. n.; - Copia DUVRI oppure, in assenza di obbligatorietà del DUVRI secondo il criterio di uomini giorno, copia del provvedimento organizzativo del DS finalizzato a tutelare l'incolumità degli alunni e dei lavoratori nell'arco temporale dei lavori svoltisi a scuola e relativa attestazione di pubblicizzazione di tali atti”*.

Con nota del u.s. parte resistente ha negato l'accesso.

Pertanto, contro tale diniego, il Sig. ha adito in termini la Commissione. L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente allegato al gravame il provvedimento di diniego. In data il Sig. ha depositato nuovo ricorso, richiamando la medesima istanza di accesso e il medesimo diniego di cui alla decisione dello scorso, senza alcun elemento di novità. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della decisione già resa in data u.s. e dell'assenza di qualsivoglia elemento di novità allegato al ricorso oggi in decisione, quest'ultimo deve dichiararsi inammissibile per la violazione del principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Castronuovo –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Assistente tecnico amministrativo in servizio presso l'Istituto resistente, riferisce di aver presentato in data e richiesta di accesso al prospetto definitivo di liquidazione delle somme erogate per le funzioni aggiuntive riferite all'anno scolastico-.....

Parte resistente con nota dell'..... riferiva che i criteri per la suddetta liquidazione sono contenuti nella contrattazione collettiva di Istituto reperibile sul sito dell'Istituto, invitando il Sig. a formulare espressa richiesta di accesso motivata per l'ostensione dei documenti attestanti le somme liquidate ai suoi colleghi.

Ne seguiva una diffida dell'accedente datata, alla quale parte resistente replicava dando informazioni sulle somme aggiuntive corrisposte all'odierno ricorrente e deducendo di non essere in possesso di alcun prospetto indicante quanto domandato dal Sig.

Contro tale ultima nota il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto dall'Istituto resistente si fonda principalmente sull'assenza del documento richiesto dal ricorrente, specificando che il medesimo avrebbe comportato un'attività di elaborazione dati cui l'amministrazione non è tenuta. Pertanto, non esistendo il documento richiesto e non essendovi alcun obbligo di elaborare dati in proprio possesso da parte dell'amministrazione al fine di soddisfare istanze di accesso, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti riferiti alle dichiarazioni dei redditi del Sig. per gli ultimi cinque anni nonché all'elenco degli istituti di credito ed altri intermediari finanziari con i quali il medesimo Sig. ha intrattenuto rapporti negli ultimi cinque anni.

A sostegno della propria domanda di accesso deduceva di aver interesse alla predetta ostensione in virtù del giudizio di mantenimento della figlia minore nata dalla convivenza *more uxorio* con il Sig.

Parte resistente con nota del ha negato l'accesso rilevando l'opposizione del controinteressato e che la documentazione richiesta risulta già essere stata depositata nell'ambito del procedimento civile instaurato per il suddetto mantenimento.

In data, quindi, la Sig.ra ha chiesto di poter accedere all'opposizione manifestata dal Sig., non ricevendo riscontro a tale domanda.

Pertanto, in data, la Sig.ra ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Con riferimento alla richiesta di accedere all'opposizione manifestata dallo stesso controinteressato in sede procedimentale, si osserva che al momento della presentazione del ricorso non erano decorsi ancora i trenta giorni per la formazione del silenzio rigetto e dunque, anche *in parte qua*, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti relativi alla costruzione di campi da padel su terreno attiguo al e di proprietà del Sig.

La domanda, formulata ai sensi della disciplina dell'accesso civico generalizzato, era motivata in ragione della qualità di proprietario della struttura sportiva denominata ".....".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi il Sig. in data u.s. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva eccependo, preliminarmente, il difetto di notifica del ricorso al controinteressato Sig. da parte del ricorrente ed a questi noto, nonché, nel merito, la carenza di interesse qualificato in capo al Sig.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare, si rileva che la domanda di accesso, pur formulata in base alle disposizioni regolanti il c.d. accesso civico, per il quale questa commissione non avrebbe competenza a decidere, può comunque essere esaminata avendo la medesima istanza anche i requisiti minimi del c.d. accesso documentale.

Ciò premesso ed ancora in via preliminare, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig., cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La Sig.ra, in proprio, a seguito di contestazione di addebito disciplinare inoltrata, in data ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti collegati alla suddetta contestazione, in qualità di diretta interessata.

Parte resistente, con nota dello scorso, ha differito l'accesso nei seguenti termini: *“con la presente si comunica il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare una temporanea tutela degli interessi coinvolti”*.

Contro tale nota di differimento, ritenuta dalla Sig.ra priva di motivazione nonché del termine finale del differimento medesimo, ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che il differimento è stato disposto in quanto per i fatti oggetto di contestazione disciplinare è al momento in corso la fase delle indagini preliminari, essendo stata inviata querela contro l'odierna ricorrente e, pertanto, il procedimento disciplinare risulta sospeso in attesa della definizione dell'iter penale. Ciò anche alla luce del fatto che tra i documenti trasmessi alla Procura vi sarebbero dichiarazioni di minori coinvolti nei fatti di che trattasi e che comunque, all'esito delle indagini coperte da segreto istruttorio, la richiesta della ricorrente sarà decisa.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/06, il quale lo contempla tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la

temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 21/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso è privo di una specifica motivazione in tal senso e né indica il termine del differimento. Peraltro, in materia di procedimenti disciplinari, la conoscenza dei documenti posti a fondamento del medesimo è essenziale ai fini del diritto di difesa del lavoratore e pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento, avendo parte ricorrente diritto sin d'ora di accedere a quanto domandato. Le difese svolte da parte resistente con la memoria depositata in vista dell'odierna seduta plenaria poi, non colgono nel segno. Ed invero, la giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione ha affermato che il diniego di accesso agli atti afferenti a un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli coperti da segreto istruttorio penale, perché formati in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del P.M., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, è esclusa in radice.

Al contrario, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative (come appare nel caso di specie), non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso "*avente ad oggetto la visione delle ordinanze della collocazione e della regolamentazione dei cartelli di divieto di sosta disposti nel territorio comunale di, nel caso di specie, la segnaletica verticale installata nel tratto di strada compreso tra la via (lato pronto soccorso della struttura ospedaliera ".....") sino a viale e, contestuale visione in forma telematica/elettronica, mediante inoltro della documentazione in possesso al comune di, all'indirizzo di posta elettronica certificata*".

La richiesta veniva motivata in ragione dell'avviso di accertamento notificato all'accedente per la violazione di una norma del codice della strada.

Parte resistente accoglieva l'istanza, senza tuttavia concedere tuttavia l'accesso in modalità telematica.

Contro tale determinazione il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, la Commissione, tenuto conto che non è in questione la legittimazione all'accesso del ricorrente ma solo le modalità di esercizio del diritto riconosciuto anche da parte resistente, rileva che l'amministrazione è tenuta ad inviare i documenti in forma telematica. Ed invero, la facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005,

recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale". Pertanto, alla luce del quadro normativo di cui sopra, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso a *“tutti gli atti inerenti all'esistenza, presso l'immobile identificato al Catasto al foglio, part. di proprietà della Sig.ra, di un segmento di rete fognaria pubblica di proprietà del Comune di (.....) nonché di ogni intervento di manutenzione (e/o diverso) sullo stesso eventualmente realizzato negli ultimi 15 anni”*.

La richiesta veniva motivata in ragione delle eventuali responsabilità connesse alla manutenzione della suddetta rete fognaria insistente su terreno di proprietà dell'accedente.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, poi, il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: *“I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”*.

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio e in qualità di ex dipendente dell'Istituto resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione in indirizzo in data, successivamente reiterata rettificata in data, richiesta di accesso alla determina dirigenziale n. dell'....., motivando l'istanza come segue: *“La richiesta è motivata in funzione di un contenzioso tra il ricorrente e l'amministrazione resistente pendente presso il Giudice del lavoro al fine di dimostrare in giudizio di aver subito un trattamento difforme rispetto a quello del dipendente matricola riguardo il numero delle assenze in relazione anche a quanto riportato nella memoria di costituzione e nella richiamata nota prot. n. del inoltre per tutelare la propria reputazione professionale nonché al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuale discriminazione, di abuso d'ufficio nonché ingiustificabile e dunque illegittima disparità di trattamento in proprio pregiudizio e di conseguenza poter meglio curare gli interessi giuridici ed il diritto di difesa”*.

Non avendo ottenuto riscontro alla detta richiesta, il Sig. ha adito la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, con ordinanza, così statuiva: *“Ciò premesso, dalla motivazione adottata nel ricorso si evince che la documentazione domandata e silenziosamente negata dall'amministrazione si riferisce ad altro dipendente (matricola n.) del ricorrente. Pertanto, non essendo chiaro se il ricorrente fosse, al momento della proposizione del gravame, a conoscenza dell'identità del controinteressato, la Commissione invita parte resistente a notificargli il gravame, interrompendo nelle more i termini della decisione”*.

Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio, dando prova dell'avvenuta notifica e dichiarando di non aver ricevuto alcuna opposizione da parte del controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, preso atto dell'assolvimento dell'incombente istruttorio da parte dell'amministrazione resistente, il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, la motivazione a sostegno della istanza di accesso

fa emergere un interesse sufficientemente qualificato e meritevole di favorevole considerazione, anche alla luce del contenzioso pendente nell'ambito del quale la documentazione di che trattasi pare assumere rilievo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato alla Prefettura resistente in data istanza di accesso a copia delle lettere di incarico in ordine al ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di ogni soggetto legittimato ad agire all'interno della Prefettura medesima, indicando a motivo della propria richiesta ostensiva la pendenza di un procedimento amministrativo presso la Prefettura resistente che lo vede coinvolto in veste di soggetto che ha impugnato un atto della Polizia Locale di (.....).

Parte resistente ha riscontrato la richiesta inviando un provvedimento prefettizio del che indica nei dirigenti delle varie aree i responsabili del trattamento dei dati personali.

Non ritenendo soddisfacente tale riscontro, in data u.s. il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo di non possedere altra documentazione oltre quella inviata all'odierno ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota difensiva di parte resistente e tenuto conto che la documentazione domandata non è posseduta dall'amministrazione, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv. e nella qualità di docente presso l'Istituto resistente, riferisce di essere stato destinatario di una contestazione di addebito disciplinare da parte dell'amministrazione resistente e che, pertanto, in data, formulava istanza di accesso alla documentazione relativa a tale contestazione, anche per finalità difensive stante l'audizione del Sig. fissata per il, Si chiedeva, inoltre e specificamente, che i documenti venissero trasmessi a mezzo PEC al legale dell'istante.

L'amministrazione ha riscontrato la richiesta invitando il ricorrente ad esercitare esclusivamente presso gli Uffici dell'amministrazione il chiesto accesso.

Contro tale nota, nella parte in cui ha negato l'accesso in forma telematica, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, tenuto conto che non è in questione la legittimazione all'accesso del ricorrente ma solo le modalità di esercizio del diritto riconosciuto anche da parte resistente, rileva che l'amministrazione è tenuta ad inviare i documenti in forma telematica. Ed invero, la facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale".

Pertanto, alla luce del quadro normativo di cui sopra, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione nei sensi di cui in motivazione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, istanza di accesso alla seguente documentazione: *“1. Parere espresso dal Comandante del nucleo in relazione alla propria istanza di richiamo in servizio prodotta in data u.s.; 2. Parere espresso dal Comandante Provinciale in ordine alla medesima istanza; 3. Documentazione da cui si evince la forza organica e quella effettiva dei reparti della sede di”*.

La richiesta era motivata dall'istante in ragione del preavviso di rigetto comunicatogli dall'amministrazione con riferimento alla domanda di richiamo in servizio.

Parte resistente ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti 1 e 2 della richiesta ostensiva, con alcuni omissis derivanti dall'applicazione della disposizione regolamentare di cui all'articolo 4, lettera h), del D.M. 603/96 che sottrae all'accesso i documenti relativi *“all'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonché l'approvvigionamento, la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità”*. Relativamente ai documenti di cui al punto 3 e sempre in forza della disposizione regolamentare appena menzionata, parte resistente negava l'accesso.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione, depositando anche integrazione al proprio ricorso. Parte resistente ha depositato a sua volta memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 4, lett. h), del D.M. n. 603/1996, che, come detto, esclude dall'accesso i documenti relativi *“all'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonché l'approvvigionamento, la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data un'istanza di accesso all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di con la quale chiedeva di accedere ai documenti inviati da parte resistente nei mesi di e al Comandante della Legione Carabinieri

La richiesta era motivata in ragione della circostanza per cui le comunicazioni di cui sopra riguardavano l'accidente, contenendo informazioni sulla sua persona.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, in termini, il Sig. ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo l'elevatissimo numero di istanze di accesso presentate dal ricorrente e comunque rilevando che oltre ad una PEC inviata ai Carabinieri, non vi sarebbero altri documenti di interesse per l'accidente.

Il ricorrente ha replicato menzionando documentazione specifica che viceversa sarebbe posseduta dall'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Posto che non è chiaro se e quali documenti l'amministrazione possieda riferiti alla vicenda di cui alle premesse in fatto, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti in merito, con riguardo anche ai documenti citati dal ricorrente nella memoria di replica, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III Concorsi e Inquadramenti

FATTO

L’avv., in proprio, riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data domanda di accesso “*al fine di visionare e se del caso estrarre copia di ogni atto relativo alla graduatoria, ivi compreso lo scorrimento della stessa per effetto di rinuncia o decadenza, e dunque di avere cognizione dello stato aggiornato della graduatoria*”.

La domanda era motivata in ragione della partecipazione dell’accedente a procedura concorsuale bandita dall’amministrazione all’esito della quale la medesima si è collocata al posto n. della graduatoria, tra gli idonei non vincitori.

Non avendo ottenuto risposta alcuna nei successivi trenta giorni, l’avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fornisce informazioni sulle modalità di scorrimento della detta graduatoria, senza nulla però specificare in ordine all’ostensione di documenti collegati alla procedura di scorrimento, espressamente domandati dall’odierna ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall’avv. la Commissione osserva quanto segue.

Dal tenore della memoria depositata dall’amministrazione resistente non è chiaro se la stessa detenga o meno i documenti domandati dalla ricorrente. Pertanto la Commissione invita a fornire tali chiarimenti e, in caso affermativo, previa notifica del ricorso ad eventuali controinteressati non noti alla ricorrente, darne notizia alla scrivente Commissione. I termini della decisione restano interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire le dichiarazioni di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di – Facoltà di Economia

FATTO

Il Sig. in data ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“domanda di partecipazione alla procedura di conferimento d'incarico d'insegnamento di cui al bando del, in, presso la Facoltà di, depositata dai restanti candidati alla procedura”*.

La richiesta era motivata come segue: *“in qualità di candidato a procedura selettiva a posto di professore a contratto, ex art. 23, c. 2, L. 240/2010, destinatario di segnalazione trasmessa alla Procura della Repubblica di nonché eventualmente anche ad altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti privati; ravvisata la discendente esigenza di tutela, anche giurisdizionale in relazione alla ridetta segnalazione in rapporto alla procedura concorsuale; ravvisato che i ridetti atti sono indispensabili ai fini di tutela dell'accedente, anche giurisdizionale, onde acquisire copia delle restanti domande di partecipazione; ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, in assenza di soggetti controinteressati che possano vantare una lesione del diritto alla riservatezza, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”*.

Parte resistente con nota del ha negato l'accesso, così argomentando: *“Con la richiesta oggetto del presente diniego, richiede copie delle domande degli eventuali restanti candidati alla procedura succitata. Questo non corrisponde ad alcun interesse diretto, concreto e attuale, avendo rinunciato (come classificato) all'assegnazione dell'incarico d'insegnamento succitato e perciò viene meno l'interesse attuale. Infatti, l'acquisizione della documentazione richiesta per le ragioni esposte nella Sua domanda di accesso, è del tutto scollegata da qualsivoglia situazione giuridica soggettiva. Per le Sue esigenze di tutela, anche giurisdizionale, in relazione alla segnalazione trasmessa alla Procura della Repubblica di, sono già stati trasmessi tutti gli atti a cui Lei ha diritto di accedere. Le domande presentate da eventuali altri candidati per il bando di cui sopra sono del tutto irrilevanti per il suo procedimento e scollegate da qualsivoglia situazione giuridica soggettiva sottostante”*.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e chiarendo che il procedimento penale concerne una presunta falsità contenuta in una dichiarazione sostitutiva del ricorrente, depositata all'atto della partecipazione alla procedura comparativa cui il medesimo ha successivamente rinunciato. In via preliminare ritiene che il ricorso sia inammissibile per l'omessa indicazione da parte del ricorrente del proprio indirizzo di residenza nonché per l'omesso utilizzo ed indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, direttamente riferibile al ricorrente medesimo.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è stata trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome diverso da quello indicato nel documento allegato e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “ *trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo [47](#) del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di – Facoltà di

FATTO

Il Sig. in data ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso ai seguenti documenti: "1) *domanda di partecipazione alla procedura di conferimento d'incarico d'insegnamento di cui al bando del, cod., presso la Facoltà di, presso la Facoltà di, depositata dai restanti candidati alla procedura;* 2) *domanda di partecipazione alla procedura di conferimento d'incarico d'insegnamento di cui al bando del, cod., presso la Facoltà di, presso la Facoltà di, depositata dai restanti candidati alla procedura;* 3) *domanda di partecipazione alla procedura di conferimento d'incarico d'insegnamento di cui al bando del, cod., presso la Facoltà di, depositata dai restanti candidati alla procedura*".

La richiesta era motivata come segue: "*in qualità di candidato a procedure selettive a posti di professore a contratto presso la Facoltà di, ex art. 23, c. 2, L. 240/2010, destinatario di segnalazione trasmessa alla Procura della Repubblica di nonché eventualmente anche ad altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti privati; ravvisata la discendente esigenza di tutela, anche giurisdizionale in relazione alla ridetta segnalazione in rapporto alle procedure concorsuali; ravvisato che i ridetti atti sono indispensabili ai fini di tutela dell'accidente, anche giurisdizionale, onde acquisire copia delle restanti domande di partecipazione; ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, in assenza di soggetti controinteressati che possano vantare una lesione del diritto alla riservatezza, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso*".

Parte resistente non riscontrava l'istanza di accesso e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, rilevando di non aver mai ricevuto l'istanza del, insistendo per il rigetto del ricorso e chiarendo che il procedimento penale concerne una presunta falsità contenuta in una dichiarazione sostitutiva del ricorrente, depositata all'atto della partecipazione alla procedura comparativa cui il medesimo ha successivamente rinunciato. In via preliminare ritiene che il ricorso sia inammissibile per l'omessa indicazione da parte del ricorrente del proprio indirizzo di residenza nonché per l'omesso utilizzo ed indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, direttamente riferibile al ricorrente medesimo.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile.

La richiesta di accesso è stata trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome diverso da quello indicato nel documento allegato e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, ha poi allegato solo la propria patente di guida da cui non è dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “ *trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo [47](#) del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il (.....) in persona del Vice Segretario Regionale dott., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti relativi agli interpellati in quanto sui medesimi il Sindacato accedente avrebbe ricevuto una serie di segnalazioni che hanno indotto l'accedente a verificare la regolarità di dette procedure.

Su tale istanza di accesso parte resistente, con nota del ha opposto diniego, deducendo la carenza di interesse in capo al e ritenendo la richiesta di accesso preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego l'..... esponente ha depositato ricorso in data u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal si osserva quanto segue.

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, tale termine è spirato, essendo intervenuto diniego espresso in data e avendo il depositato il ricorso in data, mentre il termine suddetto di trenta giorni scadeva il

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'Istituto resistente in data istanza di accesso avente ad oggetto tutti i documenti relativi alla visita di revisione effettuata dall'accidente in merito all'invalidità civile riconosciuta in precedenza al Sig. nella misura dell'..... %.

Parte resistente ha dato seguito all'istante consegnando documentazione ritenuta, tuttavia, dall'odierno ricorrente non soddisfacente del proprio interesse e consistente nel verbale successivo alla predetta visita, già in possesso dell'accidente.

Pertanto, quest'ultimo, ha insistito per la consegna dell'ulteriore documentazione in proprio possesso, senza però ottenerla.

Pertanto contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, comunicata anche al ricorrente, con la quale da atto della consegna dei documenti contenuti nel fascicolo relativo alla visita di revisione effettuata in data

Il ricorrente ha depositato integrazione al proprio ricorso, deducendo che quanto consegnato da ultimo dall'amministrazione resistente non soddisfa il proprio interesse ostensivo, atteso che si tratterebbe di certificati prodotti dallo stesso ricorrente all'atto della menzionata visita medica. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, invitava parte resistente a chiarire se oltre a quanto consegnato al Sig. in data, possedesse altri documenti relativi alla visita medica di revisione di cui sopra, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio chiarendo di aver consegnato tutto quanto in proprio possesso e di non possedere, dunque, altra documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto del chiarimento istruttorio fornito da parte resistente e rilevato che non esiste altra documentazione oltre quella consegnata al ricorrente, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dei Carabinieri in servizio presso il nucleo antisofisticazioni di, riferisce di aver presentato in data ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare di per l'annullamento della scheda Valutativa redatta nei propri confronti.

Respinto il suddetto ricorso gerarchico, in data il Sig. ha formulato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“copia delle “relazioni tecniche” dei superiori gerarchici; copia della o delle comunicazioni di rito inviate all'ANAC in relazione alla segnalazione ex lege Severino (art. 54-bis, Dlgs. n. 165/2001) cui si fa cenno nel ricorso gerarchico”*.

La Direzione Generale per il Personale Militare ha accolto la richiesta quanto alle relazioni tecniche, ostese all'accedente, rimettendo la valutazione circa l'accessibilità della restante documentazione al Comando resistente che, tuttavia, non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi.

Contro tale parziale diniego, pertanto, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Il Comando resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che l'istanza di accesso non è mai pervenuta presso i propri uffici e chiedendo dunque il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente con la quale la medesima osservava che l'istanza di accesso, per la parte di competenza, non era pervenuta presso l'amministrazione e che pertanto il ricorso doveva essere rigettato, chiedeva al Comando resistente di volersi pronunciare sull'istanza di accesso dando notizia dell'esito del procedimento di accesso alla scrivente Commissione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota dello scorso, ha riscontrato dunque la domanda di accesso, rigettandola in quanto la documentazione richiesta dal Sig. non è in possesso dell'amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della risposta all'istanza di accesso datata u.s. e di cui alle premesse in fatto e della circostanza ivi dedotta per cui nessun documento di quelli domandati dal ricorrente è in possesso dell'amministrazione resistente, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento, avviato precedentemente e su istanza dell'accedente, concernente una richiesta risarcitoria per danni asseritamente subiti dal medesimo in conseguenza di una vendita di un immobile, vicenda per la quale esiste sentenza di condanna del Tribunale di per ritardata consegna del bene al Sig.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso.

Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: E-Distribuzione – Roma

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato alla Società resistente in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: *“a) Copia in formato elettronico PDF di tutti gli atti e dichiarazioni presentate da Spa la E-Distribuzione S.p.a. (o in precedenza dal ramo di azienda Enel S.p.a. confluita poi in EDistribuzione S.p.a.) per l'installazione e connessione alla rete di tale cabina di trasformazione identificata con indentificata con POD b) Copia in formato elettronico PDF di tutti gli atti e dichiarazioni presentate da S.p.a. a E-Distribuzione S.p.a. per l'allacciamento della fornitura alla cabina di trasformazione indentificata con POD2.”.*

La richiesta veniva motivata in ragione della qualità di comproprietaria del terreno su cui insiste la cabina elettrica per la quale si chiede l'accesso ai documenti nonché in forza di contenzioso giudiziario pendente con la Società S.p.A.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio medio tempore formatosi, la Sig.ra ha adito la Commissione in termini notificando il ricorso alle società controinteressate.

E-Distribuzione ha depositato memoria difensiva deducendo che la richiesta formulata *“dalla sig.ra è tesa all'acquisizione di documentazione che attiene a rapporti della scrivente con soggetti terzi, per la quale non è ravvisabile alcun collegamento con l'esercizio di funzioni amministrative, ed appare piuttosto finalizzata ad un generalizzato e non ammissibile controllo meramente esplorativo, escluso dal diritto di accesso in forza di quanto previsto dall'art. 24 l. n. 241/90, comma 3, che sancisce che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione”.*

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento. Ed invero, la documentazione chiesta, per quanto attinente a comunicazioni intercorse con soggetti privati, attiene pur sempre allo svolgimento di attività (installazione di una cabina) che ha un rilievo pubblicistico.

D'altra parte, l'interesse sotteso alla domanda di accesso è strumentale al diritto di difesa della ricorrente, giusto il procedimento pendente con una delle società controinteressate.

Per tali ragioni il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: S.r.l.s.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della S.r.l.s., rappresentato e difeso dall'avv. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti riferiti ad un avviso di accertamento notificato alla Società di cui è legale rappresentante.

In data u.s. parte resistente ha consentito in parte l'accesso, negandolo con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori,, e e ciò al fine di tutelarne la riservatezza anche in ragione del disposto di cui all'articolo 3 del D.M. n. 757/1994.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri,, e cui si riferiscono i documenti richiesti dal ricorrente.

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), D.P.R. n. 184/06. Non avendo dato prova di aver assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

FATTO

La S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha presentato una richiesta d'accesso alla S.p.a.; a tal fine ha premesso di essere subappaltatrice della società S.r.l., risultata aggiudicataria di una gara pubblica per il progetto ed i lavori di rimozione e sostituzione di quadri elettrici della Centrale di Nucleare di Avendo emesso due fatture nei confronti della società S.r.l., una delle quali non pagate, la si è rivolta alla stazione appaltante chiedendo di sospendere i pagamenti in favore della società appaltatrice fino all'invio della fattura quietanzata e di estrarre copia dei documenti di gara, amministrativi e relativi alla fase progettuale, rappresentando di avere un interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 22 della legge n. 241/1990. La S.p.a. ha negato l'accesso richiesto e, pertanto, la S.r.l. si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria, insistendo sulla legittimità del diniego opposto, a tal fine ribadendo la insussistenza di un subappalto, mai dichiarato dalla società appaltatrice S.r.l., né, di conseguenza, autorizzato dalla Stazione appaltante, essendosi limitata l'appaltatrice a dichiarare che il progetto esecutivo sarebbe stato firmato dall'Ing., circostanza questa, inidonea a ritenere sussistente un subappalto di fatto. Da qui la Società ha concluso per il difetto dei requisiti necessari per formulare la richiesta d'accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 4, lett. b) e co. 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la società ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla controinteressata, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, da individuarsi nella S.r.l.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha inoltrato alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate, una richiesta d'accesso avente ad oggetto la "*copia della relazione di notifica della comunicazione del*". L'Amministrazione adita non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, il Sig., tramite il difensore, si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. La Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate ha inviato una memoria rappresentando di aver inviato la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ipsar-Ipseo di Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il Sig., referente regionale dell'Associazione, ha presentato, in nome e per conto della Sig.ra, una richiesta d'accesso alle Amministrazioni in epigrafe, chiedendo la copia della *“informativa integrale necessaria al controllo, da parte della, comprensiva di nomi, attività, compensi e incarichi formali di chi ha svolto attività retribuite dal a.s. /; informativa preventiva a.s. /, inerente copia dell'aggiornamento del DVR, inerente la prevenzione ai contagi del covid, aereazione aule,..... tutta la documentazione relativa alla prevenzione dai fattori di rischio psicosociale sullo stress lavoro-correlato o burn-out e comunque tutta l'informazione preventiva ai sensi dell'art.5 del CCNL 2016/18”*.

La Dirigente Scolastica consegnava solo alcuni dei documenti richiesti e, pertanto, dopo aver fatto un sollecito, e non ritenendo soddisfattive le risposte, l'Associazione, tramite il suo referente, ha adito la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorso presentato dall'Associazione, tramite il referente regionale del Sig., deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di istanza non firmata, né da tale referente, né dalla parte nel cui interesse sarebbe stato presentato il ricorso (ovvero la Sig.ra,, come si evince dalla richiesta d'accesso). Inoltre, all'istanza, priva dell'attestazione dei poteri di rappresentanza, non è stato allegato alcun documento di identità, come richiesto, tra l'altro, nella modulistica *“di richiesta di riesame del diniego/ differimento all'accesso agli atti”*, presente sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

FATTO

La Sig.ra presentava al Comando della Guardia di Finanza di una richiesta di accesso, chiedendo copia dei documenti inerenti a delle attività di servizio del comando, relativi ad un esposto dalla stessa presentato contro S.p.a. A tal fine la ricorrente rappresentava che nella sua abitazione, il servizio idrico era gestito dalla società S.p.a., i cui consumi erano contabilizzati da uno strumento “*diverso da quelli stabiliti dalla legge*”, ragione per la quale tale strumento era stato sequestrato dalla Camera di Commercio di Tuttavia, continuando a pagare le fatture emesse dalla S.p.a., sulla base di un consumo calcolato da uno strumento asseritamente illegale, la Sig.ra aveva presentato un esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo successivamente l'accesso agli atti relativi agli accertamenti svolti. La richiesta era motivata dalla necessità di difendersi nel procedimento civile dalla stessa incardinato dinanzi al Tribunale di La Guardia di finanza, dopo aver chiesto chiarimenti, respingeva la richiesta, ritenendo carente l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Per questo motivo la signora si rivolgeva alla Commissione chiedendo il riesame del caso. La Guardia di Finanza inviava una memoria per rappresentare da un lato la carenza di interesse in capo all'accedente e, dall'altro, di aver inoltrato la richiesta d'accesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pertanto questa Commissione, con decisione del, prendeva atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver inoltrato la richiesta d'accesso all'Autorità Giudiziaria e, rilevato che, secondo il suo orientamento costante, l'accesso non è precluso dalla mera pendenza di indagini da parte della Autorità Giudiziaria, spettando all'Amministrazione adita l'onere di richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso, sospendeva la decisione, ed invitava l'Amministrazione a richiedere all'Autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta all'accesso.

Successivamente l'Amministrazione adita ha inviato una memoria nella quale sembra evincersi che non vi sia alcun procedimento in corso e che l'Autorità Giudiziaria sia solo stata notiziata di quanto riferito dalla Sig.ra

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente che fa riferimento ad una mera possibilità astratta di notizia di reato, da cui si evince che non sussiste alcuna notizia di reato e, quindi, un procedimento penale in corso, ritiene che, allo stato, non sussistendo ragioni ostative al rilascio dei documenti richiesti dall'accidente, il ricorso debba ritenersi meritevole di accoglimento, vantando l'accidente un interesse endoprocedimentale all'accesso, oltretutto sorretto da finalità difensive.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Ufficio scolastico territoriale di

FATTO

Il Sig., in quiescenza, ha presentato in data due istanze d'accesso: con la prima ha chiesto all'Inps di di poter prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni che lo riguardano trasmesse dall'Ufficio scolastico territoriale di all'Inps a partire dal e copia delle deliberazioni Inps, successive alla determinazione del trattamento pensionistico del e del prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. Con la seconda richiesta il ricorrente si è rivolto all'Ufficio Scolastico Territoriale di, chiedendo la copia delle comunicazioni che lo riguardano inviate all'Inps relativamente all'ultima retribuzione effettivamente spettante al ai fini del Trattamento di fine servizio, nonché copia di ogni comunicazione che lo riguardano inviate all'Inps dal, Le Amministrazioni adite non hanno dato risposta nei termini di legge e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fossero riesaminati i casi. Sia l'Inps di che l'Ufficio Scolastico Territoriale di hanno inviato i documenti richiesti.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e, preso atto dell'invio dei documenti da parte delle Amministrazioni adite, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso, previa riunione per connessione soggettiva ed oggettiva, dichiara i ricorsi improcedibili per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Ufficio scolastico territoriale di

FATTO

Il Sig., in quiescenza, ha presentato in data due istanze d'accesso: con la prima ha chiesto all'Inps di di poter prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni che lo riguardano trasmesse dall'Ufficio scolastico territoriale di all'Inps a partire dal e copia delle deliberazioni Inps, successive alla determinazione del trattamento pensionistico del e del prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio. Con la seconda richiesta il ricorrente si è rivolto all'Ufficio Scolastico Territoriale di, chiedendo la copia delle comunicazioni che lo riguardano inviate all'Inps relativamente all'ultima retribuzione effettivamente spettante al ai fini del Trattamento di fine servizio, nonché copia di ogni comunicazione che lo riguardano inviate all'Inps dal, Le Amministrazioni adite non hanno dato risposta nei termini di legge e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fossero riesaminati i casi. Sia l'Inps di che l'Ufficio Scolastico Territoriale di hanno inviato i documenti richiesti.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e, preso atto dell'invio dei documenti da parte delle Amministrazioni adite, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso, previa riunione per connessione soggettiva ed oggettiva, dichiara i ricorsi improcedibili per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato in data un'istanza, rivolta alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo la copia dell'avviso di accertamento n. e connessa relata di notifica. Lamentando la formazione del silenzio rigetto il Sig. si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. La Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate, ha inviato una memoria documentando di aver risposto all'accedente in data, chiedendo di allegare all'istanza d'accesso la copia del documento di riconoscimento, nonché il pagamento dei tributi dovuti nella misura indicata dalla stessa Amministrazione, ma di non aver ricevuto alcun riscontro dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente da cui si evince l'intenzione di voler consentire l'accesso, invita il ricorrente a dichiarare se persista il suo interesse all'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa sospensione dei termini di legge, invita il ricorrente a dichiarare se persista il suo interesse all'accesso richiesto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

In data il Sig. ha presentato un'istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di, per chiedere la copia della scrittura privata contenente gli atti preliminari di compravendita registrata a il al n. serie, e la Scrittura privata contenente riduzione del prezzo registrata a, il al n. serie, Gli atti richiesti erano relativi ad un immobile sito in che era stato alienato dalle sue, e, in pendenza della sentenza delle Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla divisione su detto immobile. La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso, con provvedimento del, Contro tale diniego il Sig. ha chiesto, in data, il riesame a questa Commissione. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria insistendo sulla legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento espresso del ha negato il richiesto accesso, non può che ritenere tardiva la richiesta di riesame, poiché presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 25, co. 4, L. n. 241/1990 e 12 del D.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, a mente del quale il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Stazione di Legione Carabinieri Compagnia di Legione Carabinieri Stazione di Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

In data il Sig. presentava istanza d'accesso alle Amministrazione in intestazione, per chiedere la copia di una relazione di servizio del dei Carabinieri di, relativa ad una sua richiesta di intervento per un diverbio con i vicini di casa, da cui erano scaturite reciproche denunce-querele, anche per l'uccisione del suo cane. Ritenendo formatosi il silenzio rigetto, il Sig. adiva questa Commissione in data, Tutte le Amministrazioni inviavano delle memorie per ricostruire la vicenda, rappresentando, altresì, che il Sig. aveva già presentato identica istanza d'accesso in data, respinta dall'Amministrazione (e sulla quale questa Commissione si era pronunciata sulla richiesta di riesame, ritenendola tardiva), che aveva chiarito che l'annotazione *“di Polizia Giudiziaria compilata dal personale intervenuto sul posto è un atto di Polizia Giudiziaria...pertanto l'eventuale visione e/o consultazione ed estrazione di copia del predetto può avvenire presso l'Autorità Giudiziaria in indirizzo ...”*.

Contro quest'ultimo silenzio rigetto, il Sig. adiva questa Commissione che, con decisione del, dichiarava il ricorso irricevibile e, per ragioni di economia procedimentale, evidenziava che il ricorso sarebbe stato in ogni caso infondato, atteso che, alla luce della memoria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, era risultato che il Sig. in data aveva ottenuto la copia di tutti gli atti del procedimento n./..... Mod. 44, e che il documento richiesto dall'accedente non risultava presente in atti.

Il Sig. ha adito nuovamente la Commissione, chiedendo la revocazione della precedente decisione, in quanto errata stante la tempestività della sua richiesta di riesame. Quanto alla memoria della Procura della Repubblica, il Sig. ha ritenuto che *“non c'è del vero quanto scritto la Procura non ha portato a stabilire la verità ma solo a proteggere chi ha commesso il crimine dell'uccisione di due cani nella mia proprietà e soprattutto si attinge ad atteggiamenti mafiosi nel minacciare una o più persone nel dire che brucia l'autovettura e se viene non è da solo, ma in compagnia. Visto che la legge pensa a difendere chi viola la legge mi accingo a presentare un altro esposto su quanto accaduto nel mese di che mi ha portato a tanti pronto soccorso e al ricovero. Mi chiedo il perché si fa di tutto affinché questo benedetto foglio non possa essere visionato perché si vuole proteggere un crimine che pur fatto contro degli animali...”*

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente, ed appurata l'effettiva tempestività del ricorso, in sede rescindente revoca la precedente decisione del per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., nel ritenere tardivo il ricorso. Passando all'esame del merito, in sede rescissoria, la Commissione rileva la infondatezza del gravame in quanto, alla luce della memoria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, era risultato che il Sig. in data aveva ottenuto la copia di tutti gli atti del procedimento n/..... Mod. 44, e che il documento richiesto dall'accidente (ovvero la relazione del), non risultava presente in atti. Pertanto, stante la dichiarazione della Procura della Repubblica sulla inesistenza del documento richiesto, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso in revocazione, riconoscendo l'intervenuto errore di fatto lo accoglie in sede rescindente e revoca la precedente propria decisione del; in sede rescissoria respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig., difeso dall'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso all'Inps di, chiedendo la documentazione necessaria per recuperare un suo credito derivante da un titolo esecutivo emesso nei confronti della sua debitrice, Sig.ra L'Amministrazione ha negato l'accesso, ritenendo di non poter consentire l'accesso, non rilevando né un procedimento di pignoramento, né un'autorizzazione del Tribunale in tal senso. Contro tale diniego il Sig., tramite il difensore, si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, co. 4, lett. b) e co. 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla controinteressata, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, da individuarsi nella Sig.ra

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Distretto di Pubblica Sicurezza “.....”

FATTO

Il Sig. ha inviato due istanze alla Questura di, per chiedere l'accesso a diversi documenti relativi al carteggio intercorso, in entrata ed uscita, tra la Questura di ed i Servizi sociali del Comune di, il Centro di salute mentale, la Questura e l'Ufficio di Gabinetto della Questura di, a seguito delle sue segnalazioni fatte alla Questura. Il ricorrente ha premesso di vivere in casa con la madre e con un fratello, persona in cura presso il Dipartimento di e che, dal, erano iniziati una serie di gravi disagi abitativi, consistenti in effluvi chimici tossici, atti vandalici all'automobile ed alla porta di casa, “hackeraggi” all'impianto di videosorveglianza e rumori insopportabili. Stante l'aggravamento dei disagi abitativi denunciati, il Sig. si rivolgeva alla Polizia di Stato che, dopo le sue numerose richieste, interessava del caso i Servizi Sociali del Municipio ed il di, a cui chiedeva di verificare “*condizioni psicofisiche*” dell'accedente e della madre; proprio a seguito di tale segnalazione, il Sig. riceveva un invito a sottoporsi a visita psichiatrica e a test psicometrico, stante il sospetto di un suo “*profilo personologico disturbato*”, a cui il ricorrente accettava di sottoporsi. Tuttavia, ritenendo di non aver ottenuto l'aiuto richiesto ma, anzi, un'ingiusta lesione della propria sfera privata, aggravata dallo “stigma sociale” di “paziente psichiatrico”, il ricorrente presentava una richiesta d'accesso alla Questura di che, in data, rispondeva inoltrando una sola missiva (del) indirizzata ai servizi sociali ed al dipartimento di salute mentale, rappresentando, per i restanti documenti, la mancanza di un interesse attuale e concreto all'accesso, collegato alla sua posizione sostanziale. Per queste ragioni il Sig. si è rivolto al Difensore Civico del Comune di, che ha tempestivamente trasmesso per competenza gli atti a questa Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto, vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

L'Amministrazione resistente, che non ha inviato memorie, non ha respinto la richiesta ritenendo gli atti soggetti a segreto istruttorio, afferenti a indagini preliminari o a procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ma si è limitata a rilevare che non sussiste un interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente. Ne consegue che, dovendosi escludere che vi siano indagini o altre esigenze di segretezza, poiché non rappresentate dall'Amministrazione, e trattandosi di richiesta d'accesso ad atti endoprocedimentali, riguardanti lo stesso accadente, il ricorso deve essere accolto. E', infatti, pacifico che non è necessario che l'accedente, in sede di formulazione dell'istanza, prospetti il suo interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto accesso, essendo siffatto interesse ostensivo *in re ipsa*, giacché connaturato alla stessa richiesta di intervento e di aiuto, per sé e per la propria madre, rivolto dall'accedente alle Forze dell'Ordine.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Legione Carabinieri

FATTO

Il ha presentato, tramite il difensore, una richiesta di ricorso gerarchico, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso una sanzione disciplinare per fatti, secondo il ricorrente, di scarsa gravità e, comunque, per condotte poste in essere anche da altri militari. Per queste ragioni il ha presentato una richiesta d'accesso al fine di sapere se l'Amministrazione avesse attivato analoghi procedimenti disciplinari nei confronti di altri militari, e valutare, quindi, una possibile disparità di trattamento. L'Amministrazione adita ha negato l'accesso richiesto e, pertanto, il, tramite il difensore, si è rivolto alla Commissione. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria per ribadire la correttezza e legittimità del proprio operato.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'istanza di accesso era volta a conoscere se l'Amministrazione avesse avviato procedimenti disciplinari nei confronti di due superiori gerarchici e, pertanto, appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, co. 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, co. 2, del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale del

FATTO

In data la Sig.ra, insegnante della scuola primaria, ha avanzato una richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale del, per chiedere l'accesso agli atti delle graduatorie GPS fascia, al fine di verificare la correttezza dell'immissione in ruolo dell'insegnante, che presentava un punteggio inferiore ed in posizione deteriore rispetto alla sua. Non avendo ricevuto alcun riscontro, la Sig.ra ha sollecitato l'Amministrazione in data e, stante perdurare del silenzio serbato, ha adito la Commissione in data

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso, *ex* art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal silenzio formatosi sull'istanza d'accesso presentata in data, Sul punto è doveroso ricordare che la decadenza dal termine di legge previsto per l'impugnazione del diniego all'accesso non è evitata dalla riproposizione di nuove richieste aventi il medesimo oggetto; ciò in quanto il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La Sig.ra, docente a tempo determinato, inserita nella graduatoria provinciale per le supplenze, ha presentato all'Istituto Comprensivo di una richiesta d'accesso a diversi documenti relativi alla domanda di aggiornamento o inserimento nella Graduatoria Provinciale Scolastica della collega La ricorrente ha, infatti, dedotto che, a seguito di un ricorso promosso dalla collega , le sarebbero state ridotte le ore di docenza settimanali, subendo così un danno anche economico. L'Istituto Scolastico acceduto non ha dato risposta nei termini di legge e, pertanto, la Sig.ra si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. In calce al ricorso la ricorrente dà atto di aver notificato il ricorso alla controinteressata ma, tuttavia, la notifica non risulta allegata. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria fornendo alcuni chiarimenti sui fatti e rappresentando, con riguardo alla richiesta d'accesso, che gli atti richiesti sono in possesso dell'Ambito Territoriale di, al quale i candidati presentano le domande per l'inserimento nelle graduatorie.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla controinteressata, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, da individuarsi nella Sig.ra
.....

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., presentava una richiesta all'Inps di, chiedendo l'accesso a tutti gli atti relativi all'indennità di disoccupazione, alla naspi, agli assegni familiari e di assistenza, alle indennità di accompagnamento ed a qualunque altra forma di contributo pubblico percepito negli ultimi dieci anni dalla Sig.ra, per sé e per i figli minori. Il Sig. motivava la richiesta, con la necessità di acquisire la documentazione necessaria per chiedere la rideterminazione del contributo al mantenimento nei confronti della Sig.ra, nell'instaurando procedimento per la modifica delle condizioni di affido dei figli della coppia.

L'Inps di negava l'accesso, in quanto relativo a dati riservati di un terzo, ritendo che *“possono essere forniti solo a seguito di autorizzazione espressa da parte della Autorità Giudiziaria, così come disposto da Regolamento assunto dall'Istituto - giusta Determinazione n. del e circolare 4/2013”*. Contro tale diniego espresso il Sig., tramite il proprio difensore, adiva nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Al ricorso risultava allegata la notifica, a mezzo del servizio postale, alla controinteressata che, tuttavia, sebbene spedita al suo indirizzo di residenza, era tornata indietro in quanto il destinatario era risultato sconosciuto.

Per queste ragioni, con decisione del, la Commissione invitava il ricorrente a notificare nuovamente il ricorso alla Sig., avvalendosi, questa volta, dell'ufficiale giudiziario, ovvero, delle modalità previste dalla Legge n. 53/1994, dichiarando *medio tempore* sospesi i termini di legge. Successivamente il Sig., ha prodotto la copia della notifica alla controinteressata fatta tramite ufficiale giudiziario che, stante l'assenza del destinatario, si è perfezionata con le forme di cui all'art. 140 c.p.c.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione, ritiene validamente osservato l'adempimento istruttorio da parte del ricorrente con la produzione della notifica tramite ufficiale giudiziario e, stante la mancata consegna alla controinteressata, con il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto Cad), atteso che *“in tema di notifica di un atto impositivo*

ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione) dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto Cad) ...” (Cass. civ., sez. II, 05/11/2021, n. 32106).

Nel merito il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa nella sua più autorevole composizione, “*le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990*”. Inoltre “*l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c.; l'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia; l'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia*” (Consiglio di Stato, ad. plen., 25/09/2020, n. 19).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione INPS Sede di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha inoltrato alla Direzione di e dell'Inps una richiesta d'accesso avente ad oggetto la *“copia integrale (compresa la parte relativa alle retribuzioni annuali) del prospetto contributivo procedura ‘.....’ della pensione suddetta; calcolo della RMS con procedura CARPE effettuato dall'Istituto in occasione dell'ultima ricostruzione della pensione di cui al modello TE del”*. Lamentando il silenzio serbato dall'Amministrazione, il Sig., tramite il difensore, si è rivolto alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. La Direzione di e dell'Inps ha inviato una memoria allegando la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute. Azienda Ospedaliera

FATTO

I dott.ri ed altri, dirigenti medici, in forza ai reparti day hospital ed ambulatori di malattie infettive, tutti difesi dall'Avv., hanno presentato un'istanza di accesso al Ministero della Salute, alla Regione ed all'Azienda Ospedaliero Universitaria v di, chiedendo, per quanto di rispettiva competenza, di fornire ogni utile informazione e documentazione in ordine alla mancata attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale ex legge 135/1990 per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022. I ricorrenti deducono che, ai sensi dell'art. 1 della L. 135 del 5 giugno 1990 e del D.M. della Sanità del 30 ottobre 1990, ogni anno le strutture sanitarie, di concerto con le Regioni, devono organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di malattie infettive, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, per contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, non attivati dalle strutture a ciò preposte. La sola Regione ha risposto ai ricorrenti, con delle motivazioni ritenute inadeguate. Il Ministero della Salute e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di, invece, sono rimasti silenti e, pertanto, i ricorrenti, difesi dall'Avv., si sono rivolti, per quanto di competenza alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può essere accolto, in quanto l'istanza di accesso era rivolta in parte a chiedere mere informazioni, ed in parte ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione. Infatti, come si evince dal tenore letterale dell'istanza d'accesso, la stessa era volta a chiedere *“di fornire ogni utile informazione e documentazione afferente a quanto sopra richiesto in ordine alla mancata attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale ex legge 135/1990 per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022; segnatamente, chiedono di conoscere se, per le annualità di cui sopra, il Ministero della Salute ha ripartito alla Regione i fondi necessari alla formazione prevista.... se detti fondi sono stati incamerati dalla Regione se il Policlinico ha ricevuto i fondi di cui trattasi... di conoscere la causa della mancata attivazione dei corsi...”*. La richiesta era, quindi, finalizzata ad una generica richiesta di informazioni,

inammissibile, ai sensi dell'art. 22, co. 4 della legge 241/90 a mente del quale *“Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”*, e dall'art. 2, co. 2, del D.P.R. 184/2006, secondo cui *“Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”*.

Inoltre, corre l'obbligo di ricordare che questa Commissione concorda con la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“l'accesso documentale si configura come uno strumento funzionale alla salvaguardia di singole posizioni differenziate - qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge - che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle e non come uno strumento funzionale alla tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi e, tanto, al fine di evitare che l'accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti dell'Amministrazione nonché come strumento di ispezione sull'efficienza dell'attività amministrativa, inteso, nella sostanza, ad acquisire una serie di informazioni su un particolare settore, allo scopo di valutarne l'efficienza e di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati”* (T.A.R., Roma, sez. I, 07/10/2022, n. 12751).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Commissariato “.....”

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta al Commissariato di, chiedendo di prendere visione e di estrarre copia del numero del fascicolo inerente ad un esposto da lui presentato tramite il Commissariato medesimo in data, A tal fine ha premesso che, essendosi recato nell'ufficio della Procura di per conoscere lo stato del procedimento scaturito da tale esposto senza che l'ufficio della Procura riuscisse a trovarlo, il Sig. ha presentato una richiesta d'accesso al Commissariato, al fine di poter acquisire documenti necessari per procedere alle ricerche in Procura. L'Amministrazione acceduta è rimasta silente e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per

FATTO

La Sig.ra ha inviato all'Ufficio scolastico regionale per un'istanza di accesso al fine di chiedere diversi documenti attinenti alla sua persona, relativi, in particolare, ad una indagine ispettiva nonché all'attività provvedimentale riguardante un procedimento di mobilità che l'ha riguardata. Dolendosi del silenzio rigetto dell'Amministrazione, la Sig.ra si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Ufficio Scolastico adito ha inviato una memoria chiarendo che, da una verifica effettuata sul sistema di protocollazione, è emerso che involontariamente l'invio della documentazione richiesta dall'accedente non era andato a buon fine; pertanto, ha provveduto ad inviare nuovamente la documentazione richiesta, allegando, a conferma dell'avvenuto invio, le ricevute di accettazione e consegna.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza alla Direzione Provinciale dell'Inps di, chiedendo la copia del documento contenente l'autorizzazione ad applicare la trattenuta sindacale sulla sua pensione, nonché l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. Formatosi il silenzio rigetto, il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

La Direzione Provinciale dell'Inps di, ha inviato una memoria rappresentando di non aver rinvenuto i documenti richiesti e che, verosimilmente, l'inserimento della trattenuta sindacale sulla pensione del Sig., è stato il frutto di errore materiale; in ogni caso, l'Amministrazione ha aggiunto che, dopo un incontro con l'interessato, è stata disposta la revoca di tale trattenuta sindacale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione in ordine alla inesistenza dei documenti richiesti, non può che respingere il ricorso. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, *“Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

La S.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., presentava all'Inps di, tramite il dott., un'istanza d'accesso alle dichiarazioni rese agli ispettori da dipendenti della società, i cui rapporti di lavoro erano cessati. La società ricorrente affermava che, a seguito di un accertamento ispettivo, le veniva notificato un verbale unico n./....., con cui l'Inps rilevava un recupero per evasione contributiva di €, derivante da presunte violazioni di norme sulla disciplina lavoristica e previdenziale. La richiesta d'accesso veniva motivata da necessità difensive, ritenendo i documenti richiesti fonte privilegiata di prova degli illeciti amministrativi rilevati ed accertati in sede ispettiva, e fondamentali per un'adeguata difesa. L'Inps negava l'accesso, in quanto *“trattasi di documenti attinenti alla instaurazione e allo svolgimento del rapporto contributivo INPS – Datori di Lavoro e al rapporto assicurativo individuale”*. Pertanto, la S.r.l., adiva la Commissione chiedendo il riesame del caso. L'Amministrazione non inviava memorie difensive.

La Commissione, in data, sospendeva la decisione impugnata, rilevando che al ricorso risultavano allegate le notifiche a n. controinteressati, ma senza una corretta catalogazione di dette numerose notifiche che erano allegate in ordine sparso, tanto da precludere la verifica sulla ritualità delle notifiche effettuate (le ricevute di consegna, infatti, riportavano il più delle volte firme illeggibili e, pertanto, era risultato impossibile collegare i soggetti riceventi agli effettivi destinatari); veniva, quindi, invitata la società ricorrente ad allegare per ciascun controinteressato copia della ricevuta di spedizione e pedissequa consegna. I termini di legge venivano sospesi nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio. La società ricorrente ha adempiuto a tale incombente istruttorio.

DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento di questa Commissione, la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, non operando come divieto assoluto, in quanto l'art. 2, del D.M. 4 novembre 1994, n. 757, preclude l'accesso ai documenti contenenti notizie acquisite

nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Ne consegue che, allorquando non vi siano più rapporti di lavoro in atto tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, non sussiste più la ragione per precludere la richiesta d'accesso ai relativi verbali (Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III). Infatti, l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie. Pertanto, poiché, secondo quanto dichiarato dalla società ricorrente, le dichiarazioni di cui al richiesto accesso si riferirebbero a lavoratori non più alle dipendenze delle società, il ricorso deve essere accolto. Ne consegue che l'Amministrazione adita dovrà consentire il richiesto accesso, salvo riscontrare che il rapporto di lavoro tra la società accedente ed il soggetto che ha reso le dichiarazioni sia ancora in essere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, tramite l'Avv., diverse istanze, indirizzate alla Questura di, per chiedere numerose informazioni nonché il verbale di intervento delle volanti, avvenuto in data, anche presso l'abitazione della accedente, per un intervento della Polizia di Stato relativo allo smarrimento del dell'accedente, rinvenuto poco dopo. La ricorrente ha chiesto, in particolare, l'accesso al verbale/nota del servizio redatto dagli operatori delle volanti intervenute, nonché gli *“operatori identificati con nome e cognome, nonché se intervenuti tramite allerta della centrale operativa ovvero con altra modalità, e la descrizione dettagliata dello svolgimento dei fatti, degli orari precisi, dei luoghi in cui è avvenuto l'intervento e la modalità dello stesso”*. La Questura di ha comunicato di non poter consentire l'accesso in quanto i relativi atti rientrano tra quelli di polizia giudiziaria, sottratti, quindi, alla disciplina dell'accesso, ed ostensibili solo attraverso gli strumenti previsti dal codice di procedura penale. Avverso tale provvedimento la Sig.ra, tramite il difensore, ha adito la Commissione chiedendo il riesame del caso. La Questura di ha inviato memoria, ribadendo quanto già comunicato all'accedente.

DIRITTO

Il ricorso della Sig.ra deve essere dichiarato in parte inammissibile, *ex art. 22, comma 4 della Legge 241/90*, laddove avente ad oggetto mere richieste di informazioni; è noto, oltretutto, che la non sussistenza dei documenti, *ex art. 2, co. 2, del D.P.R. 184/2006*, non implica alcun obbligo per l'Amministrazione di procedere ad una elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute. Con riguardo, invece, alla richiesta del verbale/nota del servizio redatto dagli operatori delle volanti intervenute, secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione, l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta all'Amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso. Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione sospende la decisione in parte *qua* ed invita l'Amministrazione resistente a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono sospesi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte inammissibile, laddove avente ad oggetto mere informazioni e, per il resto, invita l'Amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, dichiarando sospesi i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Territoriale di Disciplina Ordine degli Assistenti Sociali Regione

.....

FATTO

Il Sig. ha presentato al Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine degli Assistenti Sociali della, una richiesta d'accesso a tutti gli atti e documenti, ai verbali del Consiglio, alla relazione e alle eventuali memorie difensive, relative ai procedimenti disciplinari delle assistenti sociali dott.ssa e dott.ssa La richiesta d'accesso è stata motivata da finalità difensive. L'accedente ha dichiarato, infatti, di avere un interesse diretto e concreto all'accesso, in quanto *“padre, esercente la potestà genitoriale della minore coinvolta, ed esposta a potenziale pregiudizio a causa delle condotte esposte all'interno dell'Esposto. Nonché interesse attuale, in quanto si ha necessità di avere visibilità di tale documentazione per il prosieguo legale della causa di affido della minore stessa. Procedimento ora in essere, in Appello, e per il quale è stata fissata l'udienza di trattazione in Corte d'Appello per il In tale udienza i medesimi Servizi Sociali dovranno depositare una Relazione di aggiornamento”*. Il ricorrente ha poi fatto presente *“che, tale procedimento è stato appellato, in quanto, a seguito di una prima relazione dei Servizi nel, e di una seconda nel (che con l'Esposto ho contestato) è stata dal Giudice disposta una CTU, che ha contraddetto, per la gran parte, l'Operato dei Servizi, considerando realistiche e veritiere le contestazioni del sottoscritto”*.

L'Amministrazione resistente ha consentito l'accesso parziale, inviando i verbali conclusivi dei procedimenti disciplinari. Quanto ai restanti documenti, ovvero la acquisizione di copia integrale di tutti gli atti e documenti conferenti ed afferenti il procedimento disciplinare, con particolare riferimento ai verbali del Consiglio, alla relazione e ad eventuali memorie difensive, l'Amministrazione acceduta, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei diretti interessati ed i dati sensibili ivi contenuti, ha negato l'accesso all'intera documentazione. Per queste ragioni il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Al ricorso risultano allegate le spedizioni delle notifiche a quattro controinteressati, ma non anche le ricevute di ritorno delle stesse.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che, al ricorso, non risultano allegate le ricevute di avvenuta consegna delle raccomandate ai controinteressati e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia di tali documenti, attestanti l'avvenuta ricezione da parte dei controinteressati. Per ragioni di economia procedimentale, si invita, altresì, il ricorrente a chiarire, in maniera chiara ed estremamente

sintetica, quale sia l'interesse all'accesso richiesto ed in ragione delle finalità difensive prospettate, quale sia il nesso di necessaria strumentalità, ovvero la prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell'accesso necessaria a tutelare la posizione giuridica tutelanda.

PQM

La Commissione, previa sospensione dei termini di legge, invita la parte ricorrente a fornire la documentazione nonché i chiarimenti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., dopo aver partecipato ad un concorso pubblico per la copertura di posto di Istruttore Direttivo, Specialista di Vigilanza, bandito dal Comune di, si è rivolto all'Amministrazione chiedendo l'ostensione delle sue prove. Quest'ultima non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Il Comune di ha inviato una memoria dichiarando di aver consegnato all'accedente i documenti richiesti.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso, per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nella Regione, del locale Difensore Civico e, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di Bonifica Comune di Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale

FATTO

Il Sig. ha presentato due distinte istanze d'accesso, una al Consorzio di Bonifica e al Comune di e l'altra alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo diversi documenti e lamentando di non aver mai ricevuto l'avviso bonario di pagamento dei contributi consortili, ma direttamente le cartelle di pagamento. In particolare, con la prima istanza, Sig. ha chiesto al Consorzio di Bonifica l'accesso ai documenti attestanti l'invio e la relativa consegna degli avvisi di pagamento (comprensivi del tracciamento postale) relativi alle cartelle contestate n., n. e n., e copia del capitolato d'oneri, facente parte integrante del contratto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione dei contributi di consortili, stipulato con la riscossione Spa, per gli anni da a, corredato dalla pubblicazione dei ruoli ordinari per tali anni nell'albo pretorio presso il Comune di, dove insistono gli immobili connessi. L'accedente, inoltre, ha chiesto al Comune di *“copia del prospetto del contribuente -in base alla nota del Consorzio di Bonifica e certificata dall'albo pretorio del Comune omonimo... relativo alle partite delle singole cartelle contestate sopraindicate”*. Con una seconda istanza, il Sig. si è rivolto alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la copia dei documenti tributari connessi alle cartelle iscritte al ruolo sopraindicate, nonché la documentazione relativa all'invio e alla consegna (comprensivi del tracciamento postale) degli avvisi bonari di pagamento e/o le notifiche delle cartelle indicate.

Tutte le Amministrazioni adite sono rimaste silenti e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Il Consorzio di Bonifica ha inviato una memoria eccependo, in via preliminare, l'incompetenza di questa Commissione ad esaminare la richiesta di riesame, sia per la natura di ente territoriale della Regione, che per i documenti oggetto dell'istanza, di natura tributaria e, quindi, non rientranti nella disciplina della L. n. 241/1990. Nel merito l'Amministrazione ha dichiarato di aver già inviato molti anni fa molti dei documenti richiesti, in riscontro alle doglienze sul mancato avviso bonario e, comunque, di non essere in possesso di documenti attestanti l'avvenuta spedizione per posta ordinaria. Quanto alla pubblicazione dei ruoli nell'albo pretorio del Comune di, il Consorzio ha inviato la

documentazione in suo possesso (relativa agli anni-.....), non essendo riuscita a reperire la documentazione del L'Amministrazione ha inoltre trasmesso una serie di documenti relativi alla richiesta ostensiva del Sig., dichiarando, per i restanti documenti, di non esserne più in possesso, stante il notevole lasso di tempo trascorso.

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato una memoria chiarendo che, in forza di specifiche convenzioni, l'Ente provvede alla riscossione dei tributi in questione inviando preventivamente al contribuente una comunicazione di avviso di pagamento tramite posta ordinaria, di talché, *“non è possibile rendere, per l'Agente della Riscossione, alcun atto al riguardo”*. Considerato, poi, che per le quote non pagate a seguito dell'avviso bonario, l'Agente della Riscossione riceve l'incarico di riscuotere tali contributi, mediante successiva cartella di pagamento di importo maggiorato delle sole spese di notifica e degli eventuali accessori previsti per legge, l'Amministrazione adita ha allegato la documentazione postale in suo possesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare i presenti ricorsi per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento della Regione, del locale Difensore Civico e, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva quanto segue. In ordine all'eccezione preliminare del Consorzio di Bonifica, questa Commissione ricorda che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza *“la cartella di pagamento va considerata come documento amministrativo accessibile ai sensi dell'art. 22, l. n. 241/1990; essa presuppone la conclusione del procedimento tributario e rappresenta il primo atto dell'esecuzione esattoriale ...”* (T.A.R., Roma, sez. II, 14/11/2022, n. 14920), di talché non sussistono ragioni ostative all'ostensione dei documenti richiesti ove esistenti. Nel merito, tanto il Consorzio di Bonifica quanto il Concessionario della Riscossione hanno dichiarato, da un lato, di non detenere parte dei documenti richiesti (stante l'invio tramite il servizio di posta ordinaria dell'avviso bonario ed il significativo tempo trascorso), dall'altro, di aver inviato la documentazione in loro possesso. Ne consegue che, le richieste di riesame devono essere dichiarate in parte improcedibili, per cessata materia del contendere, con riguardo ai documenti ostesi e, per il resto, respinte, per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso, previa riunione dichiara i ricorsi in parte improcedibili per cessata materia del contendere ed in parte li rigetta per inesistenza dei documenti ritenuti presenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di Bonifica Comune di Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale

FATTO

Il Sig. ha presentato due distinte istanze d'accesso, una al Consorzio di e al Comune di e l'altra alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo diversi documenti e lamentando di non aver mai ricevuto l'avviso bonario di pagamento dei contributi consortili, ma direttamente le cartelle di pagamento. In particolare, con la prima istanza, Sig. ha chiesto al Consorzio di Bonifica l'accesso ai documenti attestanti l'invio e la relativa consegna degli avvisi di pagamento (comprensivi del tracciamento postale) relativi alle cartelle contestate n., n. e n., e copia del capitolato d'onori, facente parte integrante del contratto di affidamento in concessione dei servizi di riscossione dei contributi di consortili, stipulato con la riscossione Spa, per gli anni da a, corredato dalla pubblicazione dei ruoli ordinari per tali anni nell'albo pretorio presso il Comune di, dove insistono gli immobili connessi. L'accedente, inoltre, ha chiesto al Comune di *“copia del prospetto del contribuente -in base alla nota del Consorzio di Bonifica e certificata dall'albo pretorio del Comune omonimo... relativo alle partite delle singole cartelle contestate sopraindicate”*. Con una seconda istanza, il Sig. si è rivolto alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la copia dei documenti tributari connessi alle cartelle iscritte al ruolo sopraindicate, nonché la documentazione relativa all'invio e alla consegna (comprensivi del tracciamento postale) degli avvisi bonari di pagamento e/o le notifiche delle cartelle indicate.

Tutte le Amministrazioni adite sono rimaste silenti e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Il Consorzio di Bonifica ha inviato una memoria eccependo, in via preliminare, l'incompetenza di questa Commissione ad esaminare la richiesta di riesame, sia per la natura di ente territoriale della Regione, che per i documenti oggetto dell'istanza, di natura tributaria e, quindi, non rientranti nella disciplina della L. n. 241/1990. Nel merito l'Amministrazione ha dichiarato di aver già inviato molti anni fa molti dei documenti richiesti, in riscontro alle doglianze sul mancato avviso bonario e, comunque, di non essere in possesso di documenti attestanti l'avvenuta spedizione per posta ordinaria. Quanto alla pubblicazione dei ruoli nell'albo pretorio del Comune di, il Consorzio ha inviato la documentazione in suo possesso (relativa agli anni-.....), non essendo riuscita a reperire la

documentazione del L'Amministrazione ha inoltre trasmesso una serie di documenti relativi alla richiesta ostensiva del Sig., dichiarando, per i restanti documenti, di non esserne più in possesso, stante il notevole lasso di tempo trascorso.

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato una memoria chiarendo che, in forza di specifiche convenzioni, l'Ente provvede alla riscossione dei tributi in questione inviando preventivamente al contribuente una comunicazione di avviso di pagamento tramite posta ordinaria, di talché, *“non è possibile rendere, per l'Agente della Riscossione, alcun atto al riguardo”*. Considerato, poi, che per le quote non pagate a seguito dell'avviso bonario, l'Agente della Riscossione riceve l'incarico di riscuotere tali contributi, mediante successiva cartella di pagamento di importo maggiorato delle sole spese di notifica e degli eventuali accessori previsti per legge, l'Amministrazione adita ha allegato la documentazione postale in suo possesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare i presenti ricorsi per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento della Regione, del locale Difensore Civico e, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva quanto segue. In ordine all'eccezione preliminare del Consorzio di Bonifica, questa Commissione ricorda che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza *“la cartella di pagamento va considerata come documento amministrativo accessibile ai sensi dell'art. 22, l. n. 241/1990; essa presuppone la conclusione del procedimento tributario e rappresenta il primo atto dell'esecuzione esattoriale ...”* (T.A.R., Roma, sez. II, 14/11/2022, n. 14920), di talché non sussistono ragioni ostative all'ostensione dei documenti richiesti ove esistenti. Nel merito, tanto il Consorzio di Bonifica quanto il Concessionario della Riscossione hanno dichiarato, da un lato, di non detenere parte dei documenti richiesti (stante l'invio tramite il servizio di posta ordinaria dell'avviso bonario ed il significativo tempo trascorso), dall'altro, di aver inviato la documentazione in loro possesso. Ne consegue che, le richieste di riesame devono essere dichiarate in parte improcedibili, per cessata materia del contendere, con riguardo ai documenti ostesi e, per il resto, respinte, per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso, previa riunione dichiara i ricorsi in parte improcedibili per cessata materia del contendere ed in parte li rigetta per inesistenza dei documenti ritenuti presenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Centrale

FATTO

Il dott. ha partecipato alle prove scritte per il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di professionisti dell'Area legale (..... livello) nei ruoli del personale dell'INPS e, non risultando tra i concorrenti ammessi alla prova orale, ha chiesto l'accesso a diversi documenti (in particolare, la copia della seconda prova scritta dei candidati ammessi agli orali, il verbale della commissione esaminatrice con i criteri e le modalità di valutazione nonché copia del verbale relativo alla sua correzione). L'Inps, dopo un primo parziale accoglimento, ha differito il rimanente accesso, in attesa della conclusione della procedura concorsuale. Pertanto, il dott. si è rivolto alla Commissione chiedendo il riesame del caso. L'Amministrazione adita ha inviato una memoria rappresentando che, essendosi *medio tempore* conclusa la procedura concorsuale, di aver provveduto ad inoltrare al ricorrente l'ulteriore residua documentazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: FORMEZ PA

FATTO

Il dott. ha partecipato ad un concorso per titoli ed esami, per l'assunzione di unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della e, lamentando un'erronea attribuzione dei punteggi nella valutazione dei titoli in suo pregiudizio, ha presentato una richiesta d'accesso a Formez Pa, chiedendo di accedere ai nominativi dei candidati ingiustamente favoriti nonché i nominativi dei candidati che hanno avuto "la domanda abbuonata" a causa di un errore commesso dalla Commissione. Lamentando il silenzio rigetto, il dott. ha presentato, in data, una richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Formez Pa ha inviato una memoria rappresentando di aver inviato tutta la documentazione richiesta, precisando anche che il ricorrente, in data, ha proposto ricorso dinanzi al Tar -....., proponendo contestualmente istanza ex art. 116 c.p.a. riguardante anche l'istanza d'accesso degli atti oggetto della presente procedura.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

TRASMESSO AL DIFENSORE CIVICO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

Il della Guardia di Finanza, ha partecipato ad una selezione per titoli, per il conferimento di mille posti al grado di luogotenente, graduandosi in posizione non utile per la promozione. Per questo ha presentato una richiesta d'accesso all'Amministrazione, chiedendo l'accesso alla sua scheda di punteggio ed a quella di altri candidati posizionati dal numero al, Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha inviato la scheda titoli del solo accedente, ritenendo, per le altre, carente il requisito dell'interesse all'accesso, in quanto preordinato ad un controllo generalizzato. Il Maresciallo si è rivolto, pertanto, alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria, al fine di ribadire la legittimità del rifiuto opposto e, quanto alla carenza di interesse prospettato, ha rilevato che essendo i posti a concorso, anche la richiesta d'accesso era senza motivo, posto che i candidati di cui al richiesto accesso (da a) erano risultati anch'essi non idonei.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 e, come tale, sussistente *in re ipsa*. Infatti, *“il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento. Ciò significa che la candidata ricorrente può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri*

partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale' (T.A.R., Roma, sez. I, 07/06/2021, n. 6718).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La Sig.ra, dopo aver presentato una domanda di ricongiunzione e riscatto al Provveditore agli Studi di, inoltrata per via gerarchica per il tramite dell'Istituto Scolastico “..... ..” ed aver appreso che nessun fascicolo risulta inviato all'Amministrazione destinataria dell'istanza, ha presentato una richiesta d'accesso all'Ufficio Scolastico Regionale per il, Lamentando il rigetto della richiesta d'accesso la ricorrente si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Ufficio Scolastico adito ha inviato una memoria chiarendo di aver male interpretato la richiesta d'accesso per mero errore e, successivamente, di aver positivamente riscontrato la richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico

FATTO

In data il luogotenente, tramite il proprio difensore, ha presentato una richiesta d'accesso agli relativi al proprio fascicolo personale, ed in particolare, l'ostensione del ricorso presentato al Tar del, al fine di difendersi in un procedimento disciplinare; in data l'Amministrazione ha negato l'accesso; in data l'accedente chiedeva il riesame del diniego riproponendo l'istanza d'accesso, che veniva nuovamente respinta in data Contro tale diniego il ricorrente presentava richiesta di riesame a questa Commissione in data Il Reparto Tecnico Logistico della Guardia di Finanza ha presentato una memoria, deducendo la tardività del ricorso, a fronte della prima istanza d'accesso presentata in data e, all'esito dei provvedimenti di diniego dell'Amministrazione, reiterata in data e nuovamente respinta dall'Amministrazione in data

DIRITTO

Come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, il ricorso deve essere dichiarato tardivo, ai sensi dell'art. 25, co. 4, della legge n. 241/90, poiché presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal primo rigetto del Infatti, la decadenza dal termine di legge previsto per l'impugnazione del diniego all'accesso non è evitata dalla riproposizione di nuove richieste aventi il medesimo oggetto, in quanto il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza. Infatti, questa Commissione condivide il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *“l'istanza di accesso non può essere reiterata, salvo che essa non si fondi su fatti non rappresentati nell'originaria domanda, sopravvenuti o meno, o non si fondi su una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. La mancata impugnazione del diniego di accesso nel termine di decadenza, insomma, impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo*

diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.” (T.A.R., Roma, sez. I, 08/06/2020, n. 6091).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente: S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

FATTO

La società S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, è titolare di un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di (.....), entrato in funzione in data, Dal sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la società ricorrente ha appreso che è stato espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale su un progetto di impianto eolico da realizzarsi nel medesimo Comune, da parte della società S.r.l., che interferisce con il suo impianto già operante nella medesima zona. Per queste ragioni la società s.r.l. ha presentato al Ministero dell'Ambiente una richiesta d'accesso, sorretto da esigenze difensive, chiedendo gli atti adottati dal Ministero, *“conseguente o comunque connesso al suddetto procedimento non oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale di Codesto Spett.le Ente, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Osservazioni al preavviso di rigetto formulate dal Proponente S.r.l. ai sensi del citato articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241....”* ed *“ogni eventuale altra documentazione riguardante il procedimento per la tutela dei propri interessi e ragioni?”*.

In particolare, la società ricorrente ha rappresentato che l'interesse ad accedere ai documenti richiesti risiedeva nella possibile interferenza dovuta al cumulo degli impianti presenti nel Progetto di e l'impianto eolico della s.r.l., la cui valutazione è disciplinata dalla legge di settore applicabile che descrive i singoli aspetti riguardanti le matrici ambientali che dovranno essere esaminati.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha negato l'accesso richiesto, ritenendo che *“non è dato evincere quale sia l'interesse ambientale, come qualificato dal D.lgs. n. 195 del 2005 che si intende far valere e tutelare, né quale sia la correlazione tra l'accesso alla documentazione richiesta e l'esercizio proficuo del diritto di difesa”*. Contro tale espresso divieto la S.r.l. ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Il ricorso risulta ritualmente notificato a mezzo pec alla controinteressata che, tuttavia, non ha fatto pervenire opposizione né memorie.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, in quanto la società ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso, di natura difensiva. Si deve premettere che questa Commissione aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale *“l'accesso alle informazioni*

ambientali, di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 195 del 2005, è finalizzato a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l'ambiente in un'ottica di trasparenza e di massima diffusione; dunque, non può essere qualificato come tale l'accesso chiesto da un'impresa per la difesa dei propri interessi in giudizio, in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico diretti a verificare eventuali impatti dell'attività gestita sulle matrici ambientali circostanti" (Consiglio di Stato, sez. IV , 22/11/2022 , n. 10275). Nel caso in esame la società ricorrente ha prospettato, a ragione, non già un interesse di natura ambientale, bensì un interesse difensivo, in quanto volto ad accedere a documenti necessari per assicurare la propria tutela da possibili pregiudizi derivanti dalla autorizzazione, ad un'altra società, a realizzare un impianto eolico nel medesimo Comune, che potrebbe interferire con il suo impianto già operante nella medesima zona. Inoltre, quanto alla illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, vale la pena ricordare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella sua più autorevole composizione, secondo cui *"salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la p.a. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell' art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere 'ex ante' alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione"*. (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n. 4). Ne consegue che, stante la fondatezza del ricorso, l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Nel il Sig. ha presentato richiesta di cittadinanza italiana; successivamente, in data tramite l'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso alla Prefettura di, per chiedere informazioni sullo stato della pratica. Lamentando la formazione del silenzio rigetto il Sig., tramite l'Avv., ha adito la Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che, come risulta dall'invio di spedizione della pec al Prefettura di, il ricorrente ha presentato l'istanza d'accesso in data e, senza attendere lo spirare dei trenta giorni concessi all'Amministrazione per rispondere, ha proposto ricorso a questa Commissione in data, Ne consegue che la richiesta di riesame deve essere dichiarata inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra ha partecipato ad concorso ordinario per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (classe di concorso) e, successivamente all'espletamento della sua prova, ha presentato una richiesta d'accesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la chiedendo il suo verbale e la griglia di valutazione, nonché i verbali e le griglie degli altri candidati esaminati nella medesima giornata. Con comunicazione del, l'Amministrazione ha consentito solo in parte l'accesso, inviando solo la griglia della sua valutazione. In seguito ad un nuovo sollecito dell'accedente, l'Amministrazione ha differito l'accesso. La Sig.ra si è, pertanto, rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Ufficio Scolastico Regionale per la ha inviato una memoria rappresentando di aver differito l'accesso in attesa del completamento del procedura concorsuale.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'istituto del differimento è previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del D.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il quale lo contempla tra le misure di cui l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, della L. n. 241/90, ovvero per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Nel caso di specie, tuttavia, il differimento opposto dall'Amministrazione, non trova adeguata giustificazione considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza a cui aderisce questa Commissione *“In materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti*

che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990” (T.A.R., Bari, sez. I, 23/06/2022, n. 925). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.

FATTO

La Sig.ra ha presentato una richiesta al Servizio Elettrico Nazionale, chiedendo di accedere a diverse informazioni e documenti, relativi all'utenza (oramai disattivata da anni), in uso alla madre,, deceduta. La ricorrente ha chiesto, in particolare, le date di inizio e termine della fornitura, i tabulati con i consumi storici e gli importi relativi agli ultimi dieci anni, le bollette dal in poi, la causale della cessazione, con l'eventuale nominativo del nuovo intestatario. La richiesta veniva motivata da necessità difensiva, dovendo, nella sua qualità documentata di erede, ricostruire le spese sostenute dalla *de cuius* e valutare l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

L'Amministrazione resistente si è limitata a comunicare la data del termine della fornitura e la causale della cessazione, senza fornire i documenti richiesti. Per questo, la Sig.ra ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la richiesta d'accesso, oltre ad avere ad oggetto, in parte, delle mere informazioni, è rivolta ad un soggetto non qualificabile come pubblica amministrazione. Infatti, l'art. 22 della Legge 241/90, prevede al comma 1, lett. e) che devono intendersi *“per ‘pubblica amministrazione’, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. Nel caso in esame, l'istanza è stata rivolta al Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., azienda italiana del gruppo Enel, che opera nel settore della vendita di energia elettrica; la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a cui questa Commissione aderisce, ritiene che il diritto di accesso sia esercitabile anche nei confronti di imprese pubbliche, ma limitatamente agli atti che abbiano incidenza diretta sulla disciplina di rilevanza pubblicistica, dovendosi escludere la applicabilità della disciplina *de qua* ai rapporti con gli utenti, di mera valenza privatistica (Cons. Stato, sez. III, 16/01/2019, n. 411). Infatti, l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato non oblitera la natura pubblicistica dell'attività svolta, nel senso che la veste privatistica non osta all'esercizio dell'accesso c.d. documentale, ma il criterio che segna il discrimine *“è quello della rilevanza dell'attività in relazione*

all'interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, 21/06/2022, n. 5089). Ne consegue che, in carenza dei suesposti presupposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra, difesa dall'Avv., ha presentato all'Inps di una richiesta di accesso al prospetto della liquidazione del TFR percepito dal Sig., suo ex coniuge, al fine di chiederne l'assegnazione di una quota prevista per legge. L'Amministrazione ha negato l'accesso e, pertanto, l'Avv. ha adito la Commissione nell'interesse della Sig.ra

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che, al ricorso, non risulta allegato alcun mandato difensivo rilasciato dalla parte assistita al suo difensore, sebbene siano stati allegati i documenti di entrambi. Per ragioni di economia procedimentale, la Commissione rileva, altresì, che alla richiesta di riesame non è stata allegata la notifica del ricorso al controinteressato, da individuarsi nel Sig.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (Arera)

FATTO

In data la Sig.ra ha presentato, tramite il difensore Prof. Avv., una richiesta alla Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (Arera), per chiedere l'accesso a *“le note, gli atti e/o le disposizioni adottate presupposti o conseguenti all'adozione della decisione di ARERA in data, impugnata dinanzi al Tar con ricorso RG./....., con cui l'ARERA ha disposto che tutti i compensi spettanti alla dott.ssa nella sua qualità di member (alternate) del dell'Agenzia dell'..... per la (.....) fossero versati al budget dell'ARERA”*, nonché *“le note interne, gli atti, le determinazioni e/o accordi con cui l'ARERA ha dato attuazione alle disposizioni di legge in materia di parità di genere ed in particolare all'articolo 5, comma 1 (discriminazione positiva per il genere meno rappresentato) del d.l. 36/2022 (convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) e alle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla “Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”, approvate il 6 ottobre 2022; 3. le note, gli atti e le determinazioni con cui sia stato deliberato l'accesso a posizioni di responsabilità, promozioni interne e/o ogni altro avanzamento di carriera a favore di dipendenti dell'ARERA di sesso femminile, dal all'attualità.”*

La richiesta era motivata da necessità difensive, stante la pendenza, dinanzi al Tar, di un ricorso dell'accedente, avverso la decisione del, con cui l'ARERA disponeva che ogni compenso spettante alla ricorrente per le attività prestate quale di, fosse versato al budget dell'ARERA.

In data l'..... ha negato l'accesso richiesto. Per questo la ricorrente, in data, si è rivolta nuovamente all'Amministrazione resistente chiedendo la revisione del diniego. All'esito di un sollecito, ha confermato il precedente diniego, in data Avverso quest'ultimo provvedimento la ricorrente ha adito la Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'..... ha inviato una memoria in cui preliminarmente ha eccepito la tardività della richiesta di riesame e, nel merito, ha chiarito che l'Amministrazione aveva consentito solo in parte l'accesso, per il resto respingendolo, trattandosi di atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento unico accesso, contenuto nell'Allegato A alla deliberazione 05 ottobre 2021 412/2021/A.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del ricorso, *ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90*, presentato oltre il termine di trenta giorni che decorrono dal provvedimento di diniego del Infatti, secondo l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, condiviso da questa Commissione, *“a meno che non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato ad. plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.